

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna

N. 3 / 2004

Spedizione in abbonamento postale - 70% - Filiale di Bologna



BOLOGNA FORENSE

N. 3 / 2004

Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna



INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

- 3 - Intervento del Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli Forensi avv. Lucio Strazziari.

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

a cura di Giovanni Berti
Arnoaldi Veli

- 9 - Funzionamento degli uffici
10 - Edilizia giudiziaria
11 - Congressi, convegni e altre iniziative
11 - Nomine e incarichi
12 - Praticanti avvocati
13 - Iscrizioni ad albi o al registro
15 - Deontologia
16 - Opinamento note
17 - Difese d'ufficio
18 - Consiglio Nazionale Forense
18 - Organismo Unitario dell'Avvocatura
19 - U.R.C.O.F.E.R.
19 - Fondazione Forense Bolognese
20 - Associazioni forensi
20 - Magistratura onoraria
21 - Processo telematico
23 - Varie

DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Antonio Spinzo

- 25 - Le "schizofrenie" del legislatore.

RICORDO DI ANGELO BONSIGNORI

Lea Querzola

- 26 - Angelo Bonsignori nel ricordo degli amici.

BIBLIOTECA

a cura di Giovanni Berti
Arnoaldi Veli

- 27 - La riorganizzazione della biblioteca dell'Ordine.

MAGISTRATURA ONORARIA

- 29 - Dal verbale del Consiglio del 31 maggio 2004.

CONVEGNI

a cura di Sandro Giacomelli

- 31 - "Le professioni: Il ritorno dell'etica" Bologna, 4 marzo 2005.

L'INDEGNITÀ A SUCCEDERE

Luigi Vittorio Trombetti

- 32 - La indegnità a succedere e la prescrizione della relativa azione giudiziaria (art. 463 Cod. Civ.).

Nelle pagine centrali il primo inserto staccabile con il catalogo dei libri consultabili presso la biblioteca del Consiglio dell'Ordine.

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

- a cura di Sandro Giacomelli* 34 - A.I.G.A. - Associazione Italiana Giovani Avvocati.
35 - Camera Penale "Franco Bricola".
35 - ASTAF - Associazione Stampa Forense.
35 - A.N.F. Associazione Nazionale Forense - Sezione Provinciale di Bologna.

DISCIPLINA FORENSE

- a cura di Giovanni Berti* 36 - A) Casi di non luogo a provvedere.
Arnoaldi Veli 40 - B) Sentenze pubblicate.

PREVIDENZA FORENSE

- a cura di Sandro Giacomelli* 46 - Nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

O.U.A. - ORGANISMO UNITARIO DELLA AVVOCATURA

53 -

JUS BOLOGNA SPORT

- a cura di Manlio D'Amico* 54 - Ciclismo: Appuntamenti per la stagione 2005.

TURNI DI RICEVIMENTO DEI CONSIGLIERI

55 -

AUGURI

56 -

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna - Associato all'ASTAF.

Periodico quadrimestrale N. 3 settembre - dicembre 2004.

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna - (Palazzo di Giustizia)

Piazza dei Tribunali, 4 - Bologna.

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5365 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro, Manlio D'Amico, Sandro Giacomelli, Lea Querzola, Antonio Spinzo, Lucio Strazziari, Luigi Vittorio Trombetti.

Chiuso in redazione il 10 febbraio 2005. Tiratura 3800 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2005

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 15 GENNAIO 2005

Si era data notizia nel numero 2/04 di "Bologna Forense" di come il Governo avesse recepito le esigenze dell'Avvocatura ed avesse previsto, nel disegno di legge sull'Ordinamento Giudiziario, approvato poi dalle Camere, la partecipazione diretta, ed attiva, dell'Avvocatura alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario con diritto di intervenire, dopo la relazione svolta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dai Presidenti delle Corti d'Appello, per manifestare le proprie opinioni e proposte.

La restituzione alla Camere, da parte del Presidente della Repubblica, del provvedimento di riforma dell'Ordinamento Giudiziario, ha di fatto riportato tutto, almeno per quest'anno, alla prassi precedente. Le relazioni sull'Amministrazione della Giustizia alle cerimonie di inaugurazione dell'Anno Giudiziario sono state affidate e tenute dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, così come prevedeva la vecchia normativa, peraltro ancora in vigore, senza previsione e possibilità di intervento per il rappresentante dell'Avvocatura.

Attesa comunque la volontà espressa dal Governo di modifica dell'ordinamento – modifica che non aveva certo costituito motivo della mancata ratifica da parte del Capo dello Stato, – l'Avvocatura ha ritenuto comunque doverosamente di partecipare alle cerimonie di inaugurazione dell'Anno Giudiziario.

Il Foro distrettuale dell'Emilia-Romagna non solo ha partecipato alla cerimonia, ma così ripristinando una prassi ormai consolidata da alcuni decenni, – interrotta solo lo scorso anno – , è stato ammesso ad intervenire con il proprio rappresentante, avv. Lucio Strazziari, quale Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine, che ha potuto esprimere il comune pensiero dell'Avvocatura sui mali ormai cronici della Giustizia e sui possibili rimedi.

* * *

Intervento del Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli Forensi avv. Lucio Strazziari.

Sig. Presidente della Corte d'Appello, Sig. Procuratore Generale, Autorità religiose, civili e militari, Magistrati del Distretto, Colleghi, Signore e Signori, porgo il saluto della **AVVOCATURA REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLA**, a nome della quale ho l'onore di prendere la parola all'inizio di questa solenne cerimonia che vuole la comunità civile chiamata a riflettere, valendosi della relazione che sarà svolta dal Sig. Procuratore Generale, sullo stato della giustizia nel nostro Distretto.

E una complessiva valutazione potrà essere effettuata per l'intero Paese, se si pone mente alle analoghe cerimonie che si svolgono, contestualmente, presso tutte le Corti d'Appello.

E, nel ringraziarLa, sig. Presidente, per consentire alla Avvocatura di fare sentire la sua voce, mi piace sottolineare come, al di là dei suoi aspetti esteriori e formali, questa cerimonia debba avere il significato di una riaffermazione della centralità della giurisdizione, quale funzione statuale per eccellenza, nella assoluta e piena autonomia che il dettato costituzionale le riconosce.

** **

Nel breve spazio che è consentito a questo mio intervento mi propongo di svolgere alcune considerazioni, che:

- da un lato, richiamino le nuove prospettive e i nuovi scenari che la società attuale propone e richiede

alla Avvocatura;

- e, dall'altro lato, ne riflettano lo specifico aspetto dei suoi rapporti con i poteri dello Stato, quale parte integrante del tessuto istituzionale.

SOTTO IL PRIMO PROFILO:

L'avvento del nuovo millennio ha evidenziato, per tutte le libere professioni, e anche per l'Avvocatura, l'urgenza di cambiamenti, sotto la pressione di una **repentina e radicale trasformazione** del contesto di riferimento.

Si sono modificati modelli normativi, schemi organizzativi, assetti economici, in un quadro generale ove il progressivo ed inarrestabile sviluppo di rapporti che travalicano i tradizionali confini nazionali comporta una articolata e complessa mobilità di persone e di risorse.

Le prestazioni di servizi qualificati, quali quelli offerti dai professionisti, debbono misurarsi oggi con i ritmi frenetici imposti dall'avvento delle moderne tecnologie, dove spazio e quantità cedono al tempo l'unità di misura, e con nuove potenzialità che incidono radicalmente sulla struttura e sulla organizzazione stessa del lavoro professionale. Con una rapidità di evoluzione che non è neppure in grado di rispettare i tempi del cambio generazionale.

Gli avvocati hanno così acquisito la consapevolezza di dovere rendersi partecipi dei processi di trasformazione in atto, con un approccio a queste problematiche che deve essere innanzitutto di **carattere culturale**; e che richiede, per affrontare e superare queste nuove sfide, il massimo della preparazione e dell'impegno.

Se infatti si accetta come assioma il presupposto che l'attività intellettuale non possa qualificarsi che come opera di trasformazione e di applicazione pratica dei percorsi di elaborazione degli strumenti della conoscenza, allora si deve accettare come corollario la conseguenza che non solo la **formazione iniziale**, ma ancora più l'**aggiornamento permanente**, assumono, come mai prima d'ora, esigenza di centralità.

Un costante impegno di approfondimento che non si esaurisca nell'esame e nella interpretazione delle nuove leggi o dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, ma che tenda alla creazione di una nuova figura di avvocato, consapevole di svolgere una attività in progressiva evoluzione, che richiede un continuo rinnovamento sia sul piano della professionalità che su quello della organizzazione.

Per rappresentare dunque una presenza efficace e responsabile nella società, che non sia affidata a forme di mero insediamento burocratico sul territorio, con la sola, ormai incontrollata, crescita dei numeri, l'Avvocatura ha in atto, da anni, uno sforzo che, prescindendo da previsioni normative che ancora non esistono, vede tutti i Consigli Forensi impegnati, sotto l'impulso e l'apporto culturale del **Centro di Formazione Forense** cui ha dato vita il **Consiglio Nazionale**, a istituire Scuole forensi, che seguano progetti articolati e completi per favorire la acquisizione di una professionalità effettiva, riconosciuta e spendibile, prevedendo, accanto ad una solida ed ineliminabile preparazione di base a tutto campo, il conseguimento del valore aggiunto della specializzazione.

E ritengo che, su questo terreno, debba essere auspicato un impegno sinergico di tutte le componenti forensi, istituzionali ed associative, per dare vita a strumenti di controllo che costituiscano precisi punti di riferimento, e, ad un tempo, la coscienza critica di ogni singolo avvocato e della intera classe forense.

** ** *

E' in un simile contesto che appare non più procrastinabile quella ridefinizione dei **profili professionali**, a cominciare dalla problematica, ancora irrisolta, dell'**accesso alla professione**, attraverso la approvazione di un nuovo **ordinamento**, che l'Avvocatura chiede invano a gran voce da ormai troppi anni.

Gli innumerevoli progetti che si sono succeduti nel tempo non sono mai riusciti ad attingere un serio ed efficace percorso parlamentare.

L'attenzione si è recentemente incentrata sulla “**Legge quadro di riforma delle professioni intellettuali**”, deputata a disegnare i principi fondamentali cui dovranno uniformarsi le linee guida dei singoli ordinamenti professionali nelle auspiccate prospettive di rinnovamento.

Il testo elaborato dalla **Commissione** presieduta dal sottosegretario On. Michele Vietti appare rispondere in modo soddisfacente all'esigenza di modernizzazione del complessivo sistema delle professioni intellettuali tradizionali, prevedendo nuovi profili di professionalità in grado di assicurare qualità delle prestazioni e correttezza di comportamenti.

Ma questi risultati giacciono da tempo, e di fatto, abbandonati. Un ritardo che appare inspiegabile ed ingiustificato.

E la esigenza riformistica si pone invece ogni giorno di più in termini di assoluta urgenza, proprio perché il mondo continua a camminare, con scenari che repentinamente si evolvono, e con l'attività di tutti i giorni che impone risposte immediate e qualificate. In una situazione nella quale i nostri modelli normativi si trovano a doversi riqualificare con quelli degli altri sistemi europei, in un confronto che verifichi la reale portata delle differenze fra i vari ordinamenti giuridici.

L'Avvocatura, attraverso tutte le sue componenti, e a tutti i livelli, chiede dunque ancora una volta alla classe politica un intervento quanto più immediato, che le consenta di potersi giovare finalmente di una **moderna struttura ordinamentale**, con nuove regole adeguate alle attuali esigenze. Ma che mantenga fermo e saldo il riconoscimento del valore assoluto ed imprescindibile di quei principi di **autonomia, indipendenza e libertà**, che rappresentano l'identità storica più autentica della nostra professione, e che la stessa carta costituzionale riconosce e tutela.

E nella riaffermazione del ruolo fondamentale del sistema ordinistico, che ha celebrato, lo scorso anno, il 130° anniversario della sua istituzione.

Entrati nella vita civile, sociale ed economica, nell'anno 1874, gli Ordini hanno svolto il loro servizio con impegno e responsabilità, attraversando e condividendo le grandi trasformazioni, come le dolorose stagioni, del nostro Paese, all'insegna dei principi della democrazia e della difesa dei diritti.

Ecco perchè non possiamo condividere i progetti che vorrebbero assimilare la disciplina delle professioni alla attività di impresa, evocando il concetto del “libero mercato”, o prevedendo una concorrente competenza legislativa regionale, con il rischio che interventi settoriali rendano disarticolati e disomogenei i principi, le regole e i valori fondamentali che sono e devono rimanere **uniformemente riconosciuti** sull'intero territorio nazionale.

** **

Da qualche tempo gli avvocati sono poi stati chiamati a funzioni di **natura pubblicistica**: mi riferisco alle nuove leggi che hanno delegato agli Ordini forensi il compito di provvedere alla organizzazione del complesso sistema delle **difese d'ufficio** e alla istituzione dell'**Ufficio del patrocinio a spese dello Stato**, con la gestione dello sportello di consultazione aperto a tutti i cittadini.

Gli Ordini si sono fatti carico di tali nuovi incumbenti con spirito di servizio e piena disponibilità, nella convinzione che in un momento storico nel quale si allargano i parametri della indigenza e delle difficoltà economiche non devono ridursi i margini dei diritti e delle libertà individuali.

E' imminente poi la piena attuazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56 con il quale il nostro Legislatore ha fornito un primo recepimento della Direttiva comunitaria n. 97 del 2001, nella materia della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di **riciclaggio** dei proventi da attività

illecite. E anche gli avvocati, come altre categorie professionali, saranno chiamati a collaborare nella lotta a forme sempre più insidiose e dilatate di condotte antiggiuridiche.

Gli avvocati non intendono sottrarsi a questo delicato compito, condividendo le finalità che sottendono a questa normativa in corso di adozione.

Chiedono tuttavia, e si deve dare atto, al riguardo, dei contatti che sono in corso a livello ministeriale, che ciò avvenga nel pieno rispetto di quei principi del **segreto professionale** e del **rapporto fiduciario con il cliente**, su cui si fonda l'esercizio della professione e lo stesso diritto di difesa.

** ** *

Queste ultime notazioni hanno avvicinato le mie riflessioni al
SECONDO PROFILO

che mi ero prefissato, e cioè quello di una Avvocatura che, a livello istituzionale, si proponga come attrice e come soggetto protagonista, rivestendo appieno quel ruolo che le è proprio, in coerenza con il disposto dell'art. 24 della Costituzione, che riconosce la funzione difensiva quale parte integrante della **giurisdizione**.

Il panorama della **giurisdizione** nel nostro Paese si presenta ancora denso di problemi, di difficoltà, di una sostanziale incapacità a rispondere in modo, non diciamo adeguato, ma anche solo accettabile, alla richiesta di giustizia che proviene dalla collettività.

Tutto questo senza che si possa affermare che il nostro legislatore e l'esecutivo siano distratti o indifferenti alla tormentata situazione.

Anzi.

Stiamo vivendo una “**stagione di riforme**” la cui intensità appare straordinaria nel panorama della produzione normativa del nostro Paese; riforme che hanno interessato ogni aspetto del “servizio giustizia”: il diritto sostanziale, il diritto processuale e la stessa struttura degli Uffici Giudiziari.

E tuttavia si ha la sensazione che i problemi veri che determinano l'insoddisfacente funzionamento del sistema giudiziario continuino a non essere affrontati, ed è ormai divenuta una stanca litania l'agenda degli aspetti più rilevanti ed evidenti su cui occorrerebbe intervenire.

Due considerazioni al riguardo:

La prima è che appare assai arduo ritenere che possano essere, non dico risolutivi, ma anche solo incisivi, interventi che non prevedano un **aumento delle risorse finanziarie**; o che si pensi di risolvere il problema con provvedimenti come il recentissimo aumento delle spese di giustizia, attuato attraverso la maggiorazione dei “contributi unificati” per tutti gli affari giudiziari; provvedimento al quale la Avvocatura, nelle sue componenti istituzionali e associative, si è tenacemente, ma vanamente, opposta, perchè, da un lato, non appare possa incidere sulla attuale carente e deficitaria situazione, e, dall'altro lato, rappresenta inaccettabile aggravamento economico a carico del cittadino nel suo diritto di chiedere e ottenere giustizia.

La seconda considerazione muove dalla constatazione che le iniziative di riforma, già attuate, e quelle attualmente in discussione, non sembrano realizzate, coordinate e inserite all'interno di un **organico disegno di riforma del sistema**.

Manca la definizione di un quadro generale e non si intravede la indicazione di “principi cardine”, all'interno dei quali le riforme in esame debbano e possano trovare adeguata collocazione.

In altre parole, e per ribadire lo stesso concetto, va riaffermato giudizio critico nei confronti della logica emergenziale e degli interventi settoriali, a cui sembrano rispondere anche recenti interventi legislativi.

** **

Non è stata poi ancora predisposto, nonostante da tanto tempo, e a tutti i livelli, se ne sia sottolineata la necessità, un serio progetto di revisione della geografia giudiziaria, attraverso una **riforma delle circoscrizioni** che sia fondata sulla conoscenza, attendibile ed approfondita, dei dati riguardanti la natura e la tipologia della domanda di giustizia sul territorio, la produttività, le entrate, i costi, e il grado di copertura, effettivo e non virtuale, degli organici di ogni singolo Ufficio.

Ed è indispensabile, solo per riferirsi ad un altro aspetto di assoluta rilevanza, sciogliere il nodo cruciale della **magistratura onoraria** , utilizzata oggi in misura esorbitante, e di gran lunga superiore a quel ruolo di supplenza che la iniziale previsione normativa le aveva riconosciuto, così da costituire, oggi, una sorta di ordine parallelo alla magistratura togata, privo di adeguata formazione e di controllo.

Già con la mozione finale del Congresso Nazionale Forense svoltosi a Palermo nell'ottobre 2003 l'Avvocatura ha chiesto la riorganizzazione sistematica ed armonica di tutte le forme di magistratura onoraria attualmente esistenti, che la riporti alle funzioni sue proprie, individuando una sfera di sua competenza giurisdizionale esclusiva, e che preveda costante verifica della professionalità, seri criteri per le incompatibilità e rigidi meccanismi di controllo sulla deontologia.

La problematica appare tuttora irrisolta, e, anche sotto tale aspetto, la richiesta di un intervento normativo appare pressante.

** **

Sulla **riforma dell'ordinamento giudiziario** , che rappresenta problema di così vibrante attualità, ritengo di dovere attenermi all'atteggiamento assunto dalla Avvocatura, nelle sue espressioni istituzionali.

Non potendo non esprimere preoccupazione per una contrapposizione fra istituzioni dello Stato che si manifesta in termini di così grave conflittualità, con l'inevitabile disagio e il disorientamento che una tale situazione suscita nella collettività, e formulando voti perchè un tale contrasto possa contemperarsi nella ricerca di quel dialogo auspicato anche ai più alti livelli istituzionali, l'Avvocatura ribadisce con chiarezza e convinzione come **valore assoluto ed imprescindibile della giurisdizione** debba essere riconosciuto alla **autonomia** e alla **indipendenza della magistratura** , che deve estendersi anche alla affermazione del principio della libertà del singolo magistrato da qualsiasi condizionamento, interno od esterno, nello svolgimento delle proprie funzioni.

Indipendenza ed autonomia del giudice che debbono coniugarsi, quali interfaccia di una stessa medaglia, con **la libertà e l'autonomia della funzione difensiva** .

Qualsiasi ipotesi di limitazione o di affievolimento anche di uno solo di questi valori non può che andare a detrimento dell'altro, con inevitabile e grave pregiudizio per la credibilità e per l'esercizio stesso della giurisdizione.

Nell'impegno per la salvaguardia e per la difesa di questi principi fondamentali l'Avvocatura sarà sempre presente.

Se così non fosse, la stessa verrebbe meno a quella funzione di garanzia della tutela dei diritti dei cittadini, che, prima ancora che dai codici e da specifiche disposizioni di legge, le è stata affidata dalla storia e dalla cultura del Paese.

Senza volere scendere all'esame di singoli aspetti della riforma, come approvata in sede legislativa, e non ancora promulgata, non si può non rilevare che la stessa non pare, comunque, essere in grado di porre anche limitato rimedio al profilo più preoccupante e di maggiore evidenza della generale "crisi"

della giustizia, e cioè quello della lentezza dei procedimenti giudiziari, che finisce per vanificare quotidianamente il principio della loro “**ragionevole durata**”, oggi elevato a rango costituzionale.

** ** *

E proprio su quest'ultimo specifico aspetto dei “tempi” dei processi, visti nell'ottica della giurisdizione civile, voglio concludere questo mio intervento.

Innumerevoli sono stati i tentativi per accelerarne l'”iter”, con interventi modificativi delle norme processuali, e con la previsione di più rigorose forme di decadenza e di più ricorrenti termini perentori per le incombenze difensive. Raramente, e comunque senza risultati apprezzabili, si è operato sui “**tempi tecnici**”, direttamente correlati alla struttura e alla organizzazione degli Uffici Giudiziari, e alla materialità delle operazioni riguardanti la formazione dei fascicoli, con tutte le incombenze che vi sono connesse, ivi compresi i loro vari passaggi da un Ufficio all'altro.

Su questa specifica materia si è ora incentrata l'attenzione del Ministero, e rilevante è stato l'impulso dato alla problematica da un gruppo di lavoro costituitosi, già da anni, proprio a Bologna, con la partecipazione attiva e proficua di Magistrati, di Avvocati e di Funzionari degli Uffici Giudiziari.

I risultati delle ricerche effettuate, che sono stati recentemente illustrati qui a Bologna nel corso di un Convegno organizzato in collaborazione fra l'Università degli Studi, il Ministero della Giustizia e i Consigli Forensi di sette Tribunali pilota, sono rappresentati dalla innovazione tecnologica che è ormai da tutti conosciuta come “**Processo telematico**”.

Concretamente, questo nuovo sistema di carattere informatico, una volta che sia entrato a regime, realizzerà una forma di cooperazione fra tutti gli attori del processo, che renderà possibile all'avvocato di provvedere direttamente, per via telematica, all'espletamento di tutti gli incumbenti di Cancelleria, operando dal proprio studio in tempo reale, con l'utilizzo della firma digitale, e limitando alle udienze il proprio accesso agli Uffici Giudiziari. Con una ricaduta di effetti assolutamente straordinaria sull'attuale assetto della organizzazione giudiziaria, cui sarà consentito di potere adibire molta parte del personale alle proprie funzioni istituzionali: non più esecutori di incombenze di mero carattere formale, ma attivi assistenti del Giudice.

Con un recupero di tempi e di energie che non potrà che influire positivamente sulla scansione dei ritmi processuali.

Ed è di grande significato che, proprio in coincidenza con il Convegno cui ho fatto cenno, sia stato provveduto alla trasmissione alla Cancelleria del Tribunale di un primo atto, un ricorso per ingiunzione, da uno studio legale bolognese.

Si è trattato, per ora, di una “simulazione”, senza efficacia giuridica, in attesa della emanazione, da parte del Ministero, del decreto che dovrà disciplinare l'accertamento della “conformità” della rete e di tutti i punti di accesso ai requisiti prescritti.

Ma la eccezionalità dell'avvenimento rimane.

** ** *

Ed è con questa previsione, non lontana, di nuovi e più accettabili scenari, che, a nome degli Avvocati del Distretto, qui rappresentati, formulo per tutti gli auspici più fervidi per l'Anno Giudiziario che ci apprestiamo a vivere. E ringrazio.

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO (periodo dal 9 febbraio 2004 al 26 luglio 2004)

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

* * *

1) Funzionamento degli uffici; 2) Edilizia giudiziaria; 3) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative; 4) Nomine e incarichi; 5) Praticanti avvocati; 6) Iscrizioni ad albi o al registro; 7) Deontologia; 8) Opinamento note; 9) Difese d'ufficio; 10) Consiglio Nazionale Forense; 11) Organismo Unitario dell'Avvocatura; 12) U.R.C.O.F.E.R.; 13) Fondazione Forense Bolognese; 14) Associazioni forensi; 15) Magistratura onoraria; 16) Processo telematico; 17) Varie.

* * *

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera inviata in data 23 dicembre 2003 dall'avv. * al Presidente della Corte d'Appello ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna, in merito all'**atteggiamento e comportamento che il magistrato dott. * tiene in udienza nei confronti degli avvocati.**

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra e considerato che risultano già pervenute al Consiglio altre segnalazioni nei confronti del medesimo magistrato e che risultano altresì al Consiglio, da tempo, lamentele di altri avvocati circa comportamenti non conformi al rispetto della dignità del difensore in udienza, dispone che il Presidente si faccia portatore di tali malumori diffusi dell'Avvocatura, rappresentandoli in un esposto al C.S.M. e, per conoscenza, al Presidente della Corte d'Appello.

(adunanza del 16 febbraio 2004)

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spino che di recente sono stati modificati gli **orari di accesso alle Segreterie dei vari uffici della Procura della Repubblica**, limitando e riducendo ulteriormente lo svolgimento per gli avvocati della propria attività difensiva. Attualmente le facoltà di accesso sono limitate ad un'ora e mezza al giorno e precisamente dalle ore 11.30 alle ore 13.00 con gli evidenti e notevoli disagi per i difensori. Riferisce inoltre che su queste problematiche, unitamente alla necessità di usufruire di spazi più adeguati relativamente alle udienze avanti il Tribunale del Riesame e avanti il Tribunale di Sorveglianza, la Camera Penale ha indetto lo "stato di agitazione". Il Consigliere avv. Antonio Spino chiede che il Consiglio si faccia portavoce presso il Procuratore della Repubblica e i Dirigenti degli Uffici giudiziari dei disagi cui è sottoposta la classe forense.

Il Consiglio, delega il Presidente avv. Lucio Strazziari ed i componenti della Commissione Rapporti con la Magistratura ed Uffici Giudiziari a recarsi dal Procuratore dott. Enrico di Nicola per esporre le suddette problematiche e richiedere interventi di modifica.

(adunanza del 29 marzo 2004)

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spino di avere partecipato – su invito dell'avv. Roberto d'Errico, Presidente della Camera Penale di Bologna – con lo stesso e con l'avv. Donatella Iannelli, in rappresentanza della predetta Camera Penale, alla riunione convocata per il giorno 4 maggio 2004 presso la sede della Procura, dal Procuratore della Repubblica dott. Enrico De Nicola, a seguito della lettera inviata dall'avv. d'Errico ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari sulle **precarie condizioni** (orari di accesso agli uffici, disponibilità degli spazi attigui alle

aule delle udienze penali, con particolare riferimento alla situazione del Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale del Riesame, ecc.) **in cui viene svolta l'attività difensiva penale.**

Il dott. De Nicola aveva indetto tale riunione al fine di verificare possibili soluzioni sulle contrastanti esigenze degli avvocati penalisti con quelle degli Uffici Giudiziari ed in particolar modo del personale, ritenuto insufficiente ed inadeguato rispetto alle dimensioni del carico di lavoro. Nella riunione sono state ribadite le difficoltà in cui i penalisti si vedono costretti ad operare, con particolare riferimento alla unilaterale decisione di comprimere l'orario di accesso agli Uffici Giudiziari della Procura. Il dott. De Nicola, comprendendo le ragioni di protesta conseguenti alle limitazioni dello svolgimento dell'attività difensiva, si è riservato di formulare controproposte modificative dell'attuale stato dopo aver effettuato ulteriori approfondimenti con la Dirigenza del personale .

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo chiede che il Consiglio, come già discusso in precedenti adunanze, deleghi il Presidente avv. Lucio Strazziari ad inviare ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari una propria missiva nella quale si evidenzia la necessità di pervenire al più presto a quelle modifiche, soprattutto in termini di orario, migliorative dello svolgimento dell'attività difensiva.

Il Consiglio, nel ringraziare il Consigliere avv. Antonio Spinzo per i riferimenti, delega il Presidente avv. Lucio Strazziari ad esprimere la disponibilità dell'avvocatura per ogni forma di costruttivo confronto.

(adunanza del 10 maggio 2004)

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo sulla lettera pervenuta in data 21 giugno 2004 dalla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, con la quale il Direttivo, su espresso mandato dell'assemblea dei propri iscritti, ha formalizzato in un documento, che si allega, una serie di osservazioni che riassumono **il malessere e le richieste dei penalisti in ordine al funzionamento degli uffici giudiziari.** La gravità della situazione è stata valutata dalla assemblea della Camera Penale tenutasi in data 8 giugno 2004 ed in tale lettera, fra l'altro, si auspica che il Consiglio, condividendo le valutazioni dell'Associazione voglia farsi promotore di un incontro tra tutte le componenti associative dell'avvocatura bolognese. Con tale missiva si comunica altresì che si intende chiedere l'intervento del Presidente della Corte d'Appello affinché organizzi un incontro unitario ed istituzionale.

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo, condividendo le osservazioni della Camera Penale, chiede che il Consiglio organizzi una conferenza tra tutti i responsabili di tutti gli uffici per fare il punto della situazione giudiziaria di Bologna ed anche su tutte le problematiche dell'Ufficio notifiche.

Il Consiglio, salva l'ipotesi di organizzare un convegno di ampio respiro come auspicato dal Consigliere avv. Antonio Spinzo, delibera di convocare al più presto una riunione con le associazioni locali per esaminare la situazione degli Uffici penali del nostro distretto.

(adunanza del 21 giugno 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che il 22 luglio 2004 si è svolta, promossa dal Consiglio, la riunione con le associazioni locali per l'esame delle **problematiche connesse allo svolgimento dell'attività professionale da parte degli avvocati penalisti.** Era presente per il Consiglio, oltre al Presidente, il Consigliere avv. Antonio Spinzo, e vi hanno partecipato rappresentanti della Camera Penale, del Sindacato Avvocati (sezione locale dell'A.N.F.) e della Associazione Giuristi Democratici.

Sono stati presi in esame gli aspetti più urgenti dei singoli uffici giudiziari: Procura della Repubblica, Tribunale Penale, Ufficio G.I.P., fase dibattimentale e Tribunale di Sorveglianza. Sono state individuate le situazioni che possono consentire una verifica ed un confronto fruttuoso con i responsabili dei suddetti uffici.

La riunione si è conclusa con la decisione di richiedere un incontro, trascorso il presente periodo feriale, con i dirigenti dei sopraindicati uffici, per l'approfondimento e le possibili modifiche da apportare nei rapporti fra uffici stessi e avvocati penalisti.

(adunanza del 26 luglio 2004)

* * *

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere partecipato alla riunione della Commissione di manutenzione del Tribunale di Bologna, d'intesa con il responsabile della Commissione stessa avv. Sandro

Giacomelli, alla quale ha partecipato anche l'avv. Mario Jacchia, anch'egli componente della Commissione. L'avv. Berti riferisce che nel corso della riunione i rappresentanti del Comune di Bologna, fra i quali l'assessore Monaco e l'ing. Bottino, hanno illustrato **il progetto di destinazione ad uffici giudiziari dell'intero edificio della ex maternità nonché di parte dell'area ex Staveco**. Dopo ampia discussione, il progetto ha ottenuto il parere favorevole di tutti i presenti, ad esclusione del Procuratore della Repubblica dott. Di Nicola, che ha espresso parere fermamente contrario, riservandosi osservazioni scritte. I rappresentanti del Comune hanno comunicato di avere già ufficialmente fissato la data del 30 giugno 2004 quale termine entro il quale le imprese private interessate a partecipare al project financing dovranno depositare le proprie formali domande di partecipazione. In tale occasione è stato distribuito dal rappresentante del Comune il documento di analisi economica e finanziaria del riassetto degli Uffici Giudiziari elaborato dal Comune di Bologna, che l'avv. Berti deposita agli atti.

Riferisce inoltre il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera datata 1 Aprile 2004 dall'avv. Mario Jacchia, con la quale con riferimento alla riunione della Commissione Edilizia svoltasi il 31 marzo u.s. presso la Corte d'Appello, nella quale l'Assessore Monaco ha confermato il progetto del Comune di dare attuazione alla ristrutturazione dell'edificio ex Maternità per adibirlo a sede di Uffici giudiziari, unitamente a parte dell'area ex Staveco, sottolinea le problematiche che il Consiglio dovrà affrontare, e quali propri adempimenti dovrà espletare, per la realizzazione dell'importante e definitiva sistemazione della edilizia giudiziaria a Bologna.

All'esito, il Consiglio dà mandato al Consigliere avv. Sandro Giacomelli, responsabile della Commissione Edilizia Giudiziaria del Consiglio, di prendere gli opportuni contatti, al riguardo, con l'avv. Jacchia.

(adunanza del 5 aprile 2004)

* * *

3) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Il Consigliere avv. Antonio Spinzo riferisce dell'ottimo successo ottenuto dal **II Corso di aggiornamento e formazione in materia di immigrazione**, che ha visto la partecipazione anche di avvocati di altri Fori. Il giorno 22 giugno 2004 si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi, che sono stati consegnati ad 88 partecipanti sui 98 iscritti.

(adunanza del 28 giugno 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'avv. Maria Grazia Tufariello, con la quale comunica al Consiglio che il 26 giugno 2004 si è concluso il **Corso di aggiornamento e perfezionamento in diritto minorile 2004**. In tale lettera riporta alcune preziose considerazioni conseguenti a quanto recepito dai colloqui intervenuti con gli avvocati che vi hanno preso parte. L'avv. Tufariello, inoltre, si è resa disponibile per l'organizzazione del Corso 2005, auspicando tuttavia che per la prossima edizione vi possa essere l'assistenza un Consigliere dell'Ordine e/o di un *tutor*.

Il Consiglio ringrazia l'avv. Maria Grazia Tufariello della esaustiva relazione sul corso concluso; conferma la sua nomina quale coordinatore del corso per l'anno 2005 e si riserva la nomina di altro avvocato da affiancare al coordinatore, e ogni decisione in merito all'introduzione della figura del *tutor*.

(adunanza del 19 luglio 2004)

* * *

4) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dal Segretario della Fondazione Forense Bolognese, avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, con la quale si richiede la nomina per il prossimo biennio di due dei cinque membri che andranno a comporre il **Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese** e che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto debbono essere eletti dal Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti in carica, rammentando peraltro che il Presidente dell'Ordine è di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, preso atto, delibera di confermare come componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese i Consiglieri avvocati Vincenzo Florio e Claudio Cristoni.

(adunanza del 15 marzo 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 27 aprile 2004 dal Presidente della Corte d'Appello dott. Manlio Esposito con notizia della costituzione di una Commissione (quale emanazione del Consiglio Giudiziario), composta da sette componenti tra cui un rappresentante dell'avvocatura, da indicare entro il 10 maggio, con incarico di formazione dei magistrati onorari.

Il Consiglio prende atto ed esprime l'indicazione del nominativo dell'avv. prof. Flavio Peccenini, che ha dichiarato di accettare la designazione, da proporre in sede U.R.C.O.F.E.R.

(adunanza del 3 maggio 2004)

Il Consiglio delibera di indicare per la nomina a **commissari per l'esame di Avvocato**, sessione 2004-2005, gli avvocati Luigi Borghi, Ferdinando Di Francia e Giorgio Vaselli.

(adunanza del 28 giugno 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che l'avv. Pietro Ruggieri è stato nominato vice presidente del **Centro di Formazione del Consiglio Nazionale Forense**.

Il Consiglio si compiace e si congratula con l'avv. Pietro Ruggieri del prestigioso incarico nazionale e manda al Presidente di esprimere i giusti elogi all'avv. Ruggieri.

(adunanza del 19 luglio 2004)

* * *

5) PRATICANTI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che l'avv. * ha presentato domanda di essere autorizzato, in deroga al Regolamento, ad **avere fino a quattro praticanti** presso il suo studio.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritiene non possa essere concessa autorizzazione preventiva e generica, dovendosi invece valutare, di volta in volta, le circostanze sulle quali vengono fondate le domande in deroga al Regolamento approvato in data 12 maggio 2003.

(adunanza del 16 febbraio 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sulla richiesta di autorizzazione al patrocinio presentata dal dott. *, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 23 settembre 2002, il quale ha compiuto il primo anno di pratica frequentando la **Scuola di Specializzazione per le professioni legali presso l'Università di Bologna** ed ha comunque svolto anche il tirocinio presso lo studio legale dell'avv. * partecipando alle udienze e alla predisposizione di atti, come documentato e attestato dallo stesso avv. *.

All'esito del riferimento, Il Consiglio, ritenuto:

- che il dott. * ha svolto la pratica del primo anno sia attraverso la frequenza alla scuola di specializzazione, sia attraverso il tirocinio presso lo studio legale;
- che i requisiti richiesti per la concessione della autorizzazione al patrocinio, che non paiono potere sussistere in presenza della sola frequenza alla Scuola di Specializzazione, debbono essere ritenuti integrati dal contemporaneo svolgimento del tirocinio attraverso la frequenza allo studio legale e la partecipazione alle udienze;

P.Q.M.

autorizza il dott. * all'esercizio del patrocinio.

(adunanza del 16 febbraio 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta di parere del dott. *, iscritto al Registro dei praticanti autorizzati al patrocinio, sulla **possibilità di esercitare il patrocinio legale nell'ipotesi di cui agli artt. 13, comma 8, e 14, comma 4, del T.U. n. 286/1998 (impugnazione decreto d'espulsione, udienza di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di permanenza temporanea)**.

Il Consiglio, ritenuto che la materia di cui alla richiesta di parere è di competenza esclusiva del Tribunale, ritiene che la stessa non rientri nelle facoltà che la legge concede al praticante con autorizzazione del patrocinio.

(adunanza del 15 marzo 2004)

* * *

6) ISCRIZIONI AD ALBI O AL REGISTRO

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro in merito all'**Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati per le Società tra professionisti**, istituito con delibera del 12 gennaio 2004, e sulla necessità di provvedere alla determinazione della tassa di iscrizione all'Albo delle S.T.P., del contributo annuale e dei relativi diritti di segreteria.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, sentito il parere favorevole del Consigliere Tesoriere avv. Sandro Giacomelli, visto l'art. 7 del d.lgs. n. 382 del 23 novembre 1944, visto l'art. 2 della legge L. n. 636 del 3 agosto 1949, delibera di determinare in euro 200,00 la tassa di iscrizione all'albo degli Avvocati – Sezione Speciale per le S.T.P., in euro 150,00 il contributo annuale ed in euro 2,58 per diritti di segreteria per la notifica.

Manda al Tesoriere di approfondire con il competente Ufficio delle Entrate o quello del Registro sulla necessità di pagamento delle tasse governative di cui al d.p.r. n. 641 del 26 ottobre 1972.

(adunanza del 1° marzo 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro in merito alla **ricorrente situazione di vari avvocati iscritti all'Ordine i quali omettono di aggiornare il Consiglio dei loro trasferimenti di studio** rendendosi così irreperibili alle comunicazioni inviategli. Tale diffuso comportamento oltre che essere un inaccettabile malcostume deve ritenersi manifesta violazione a quanto disposto dall'art. 17 della legge professionale, impedendo altresì al Consiglio l'effettivo esercizio delle funzioni istituzionali inerenti la custodia dell'albo professionale e del Registro dei praticanti come previsto dall'art.14 dello stesso RDL 1578/33. Chiede pertanto, in considerazione di quanto sopra, ed in forza del combinato disposto degli artt. 16 e 31 del r.d.l. n. 1578/1933, la convocazione dei medesimi avvocati a mezzo lettera *raccomandata a.r.* avanti il Consiglio, avvertendoli che, non comparendo, si provvederà al conseguente provvedimento di cancellazione per l'ipotesi di mancata reperibilità.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera che, previa verifica all'Ufficio Anagrafe delle residenze degli avvocati di cui al sopracitato elenco, venga inviata ai medesimi lettera di convocazione, a mezzo raccomandata a.r., sia presso le residenze che risulteranno sia presso l'indirizzo di studio dei professionisti, con le avvertenze sopra esposte, tenuto conto peraltro che per gli avvocati non in regola con i contributi si dovrà procedere disciplinarmente nei loro confronti.

(adunanza dell'8 marzo 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sulla domanda di iscrizione all'Albo Avvocati della dott. *, la quale in data 2 ottobre 1998 ha compiuto gli studi corrispondenti alla carriera universitaria di Diritto e pertanto secondo quanto disposto dalla legge e dallo Statuto dell'Università le è stata conferita la laurea di Avvocato presso la Università di Moron (Argentina), Facoltà di Diritto e Scienze sociali. Il Consiglio, udito il riferimento, visti gli artt. 37 del d.lgs n. 286 del 25 luglio 1998, 39 e 49 del d.p.r. n. 394 del 31 Agosto 1999, ritenuto che l'**iscrizione all'Albo degli Avvocati di un cittadino extracomunitario che abbia acquisito i relativi titoli all'estero** possa essere ammessa previa documentazione:

- a) del riconoscimento *ex art.* 49 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia;
 - b) del certificato del C.N.F. di attestazione di superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 del d.l. n. 115 del 27 gennaio 1992;
 - c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato, e ciò in ottemperanza di quanto stabilito all'art. 37 del medesimo d.lgs. che dispone che "*gli stranieri (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4...*" del medesimo d.lgs.;
- che, in conseguenza, visto che la dott. * non ha presentato la documentazione prevista, respinge la domanda.

(adunanza del 19 aprile 2004)

costituzione e che tale società ha svolto e svolge attività di mera gestione immobiliare dei beni concessi in locazione a terzi, senza che sia stato dato corso a iniziative edilizie di costruzione, acquisto per la rivendita o altro;

- che le eventuali variazioni delle circostanze rappresentate dovranno essere annualmente verificate *ex art.* 16 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933;

- che, dunque, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni pervenute si può ragionevolmente e fondatamente ritenere che la società abbia natura familiare, con patrimonio familiare, nella quale il richiedente risulta privo di effettivi poteri gestori (assegnati ai genitori signori * e *);

delibera

a maggioranza, l'iscrizione del dott. * all'albo degli avvocati.

(adunanza del 12 luglio 2004)

* * *

7) DEONTOLOGIA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari su segnalazioni pervenute al Consiglio in ordine a comportamenti di colleghi in tema di “**informazione-pubblicità**”. Ritiene che il Consiglio le debba valutare al fine di assumere propri orientamenti e conseguenti deliberazioni sulla specifica materia che, di particolare attualità, presenta notevoli difficoltà di interpretazione anche alla luce delle modifiche e delle “aperture” recentemente operate dallo stesso Consiglio Nazionale Forense. Per conferire ordine e sistematicità al lavoro del Consiglio, ritiene che si debbano esaminare separatamente tre ipotesi:

- “informazioni”, inviate da colleghi a terze persone, sulla presenza e sulle attività del proprio studio legale, attraverso “lettere-circolari” a mezzo del servizio postale;

- “indicazione di studi legali” contenute in notiziari, bollettini, e quant'altro, diffusi da enti e associazioni;

- “articoli” apparsi sulla stampa, che impongono la valutazione del rapporto dell'attività professionale con gli organi di informazione, visto soprattutto sotto il profilo del “diritto di cronaca” che rappresenta aspetto qualificante ed imprescindibile del principio costituzionale della libertà di stampa e di pensiero.

In particolare, rileva che il Consiglio ha acquisito, direttamente, o in quanto trasmesso da colleghi o terzi, il seguente materiale:

1) foglietto pubblicitario, rinvenuto in cassetta della posta, della “Infortunistica **” sul quale appare scritto “*Se hai bisogno inoltre di una consulenza legale forniamo anche questo servizio con lo studio legale **”, con le ultime parole e il cognome in carattere grassetto e di maggiori dimensioni rispetto al corpo del testo;

2) guida allegata al numero 1/2004 di * sulla quale appare scritto in copertina “*Guida alla tutela dei diritti dei cittadini*” - “*Fai valere i tuoi diritti!*” e, in alto, “*Quando puoi fare a meno dell'avvocato*”;

3) pubblicità, pervenuta in cassetta postale, di un “*portale gratuito di infortunistica stradale*” rintracciabile al numero telefonico verde * e su *internet* all'indirizzo *www.*.it*, facente capo ad una non meglio specificata *, nella quale si fa riferimento ad “avvocati convenzionati” e ad apposite convenzioni con i legali che hanno accettato di rivalersi, per le loro competenze, solo nei confronti delle Compagnie di Assicurazione, con espressa esclusione di ogni forma di contribuzione da parte dei danneggiati;

4) lettera circolare dell'avv. * nella quale si richiama l'attenzione del destinatario “sull'offerta di servizi libero professionali...” per l'attività di “consulenza e patrocinio avanti l'Autorità giudiziaria nelle controversie di diritto civile (recupero crediti, sinistri stradali, vertenze condominiali, ecc.) con specializzazione nella materia del diritto di famiglia (separazioni, divorzi, recupero coattivo di assegni di mantenimento non corrisposti), e nella quale sono altresì richiamati l'indirizzo e, per l'ipotesi il destinatario intendesse accordare “la sua preferenza”, il numero di telefono;

5) lettera circolare avente ad oggetto “Informativa ai sensi dell'art. 17 codice deontologico” dell'avv. *, con la quale la stessa informa i destinatari di occuparsi prevalentemente di problematiche inerenti il diritto civile e commerciale, con elencazione specifica delle stesse, e riferisce altresì di svolgere consulenza presso un'associazione di proprietari immobiliari;

6) segnalazione da parte di un collega della pubblicità apparsa sul giornale * in data 25 febbraio 2002, del sito *www.*.it*, che propone di sostituirsi all'avvocato nei procedimenti civili consensuali di separazione e divorzio,

citando a tale proposito l'art. 707, 1° comma, c.p.c., omettendo però di riferire che tale articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 151 del 30 giugno 1971, nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori;

7) pubblicazione nella rivista periodica e gratuita * del 31 agosto 2001 di un articolo a firma della dott. * (risultante ora nostra iscritta all'Albo Avvocati) con il quale viene presentato "lo studio legale **", cui la stessa dott. * dichiara di appartenere, "nell'intento di offrire un servizio gratuito a tutti i lettori che abbiano quesiti giuridici da risolvere". Tale articolo ha lo scopo dichiarato di "sollevare il velo per far riflettere su come in realtà avere un consiglio legale può essere semplice, rapido ed indolore", secondo la "formula botta e risposta";

8) articolo di stampa su * del 24 marzo 2004 nel quale viene dato risalto all'inaugurazione dello studio legale " * & Associati" con invito rivolto a clienti e amici al * Hotel;

9) articoli di stampa apparsi su * del 5 dicembre 2003 e 17 dicembre 2003 con i quali viene dato risalto all'apertura e inaugurazione della sede bolognese dello studio " * e associati", i cui soci, in sede locale, sono gli avvocati *, * e *, prima con un'intervista e poi con la cronaca di un concerto, sempre per lo stesso fine inaugurale;

10) pagina del quotidiano * del 21 marzo 2004 dedicata agli 80 anni dell'avv. * sulla quale lo stesso compare in fotografia con il figlio avv. *.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e del dibattito che ne è seguito, a maggioranza, delibera:

- a) l'apertura d'ufficio di un fascicolo disciplinare che verrà assegnato ad un Consigliere in prossima adunanza per le segnalazioni pervenute di cui ai punti 1, 4, 5 e 7;
- b) per quanto riguarda la lettera pervenuta in data 26 febbraio 2002 dagli avvocati *, * e *, di cui al punto 6, il Consiglio delega il Presidente e il Segretario a darne informazione alla Autorità garante a motivo della pubblicità non corretta;
- c) con riferimento alle notizie pubblicate sui giornali:
 - c.1) la convocazione dei legali della sede locale di Bologna dello "Studio legale tributario * & Associati";
 - c.2) l'invio di una lettera del Presidente all'avv. *;
 - c.3) la raccolta di ulteriori pubblicazioni sui quotidiani;
- d) di riservarsi l'assunzione di una delibera a contenuto generale in merito alle pubblicazioni sui quotidiani. Di tale delibera verrà data pubblicità su Bologna Forense e sul sito del Consiglio.

(adunanza del 29 marzo 2004)

* * *

8) OPINAMENTO NOTE

Ai fini di determinare criteri uniformi per l'opinamento delle note, ad iniziativa del Consigliere avv. Giovanni Cerri, il Consiglio è stato interessato dei **criteri per la determinazione del valore di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale** su ricorso di un condomino. Il Consiglio, dopo ampia discussione,

considerato in via generale

che a mente dell'art. 6, n. 4, delle disposizioni generali della "tariffa giudiziale" civile, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente per la determinazione del valore effettivo della controversia deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti;

delibera quanto segue:

- nel caso in cui un condomino impugni una delibera condominiale intendendo contestare la misura dell'importo dallo stesso dovuto per la propria quota di spese condominiali (cioè quando, a titolo d'esempio, contesti – anche in via incidentale – l'ammontare della somma da lui effettivamente dovuta come risultante dal rendiconto annuale per le spese generali in seguito all'approvazione da parte dell'assemblea, ovvero come risultante da un rendiconto per spese straordinarie regolarmente deliberate ed eseguite), si ritiene che il valore della controversia debba essere determinato con riferimento al valore della quota di spese condominiali in contestazione, e ciò anche ai sensi dell'art. 12, co. 1°, c.p.c., secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che sia in contestazione;

- nel caso invece in cui l'impugnativa riguardi una delibera concernente l'esecuzione di lavori che il condomino intende contrastare nella sua integrità, e non solamente con riferimento alla propria quota di spesa, per la

determinazione del valore della controversia non può aversi riguardo alla quota parte lui facente carico quanto piuttosto deve riferirsi al criterio del valore indeterminabile.

(adunanza del 24 maggio 2004)

* * *

9) DIFESA D'UFFICIO

Riferisce il Consigliere avv. Flavia Masè Dari che sono pervenute domande di avvocati iscritti all'Albo con **anzianità inferiore ai sei anni** di cui all'art. 81, comma 2, lettera c, del d.p.r. n. 115/2002. Il Consigliere avv. Guido Clausi-Schettini, in merito rileva che la sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo – sezione distaccata di Pescara in data 9 gennaio 2003 ha ritenuto che ai fini del requisito di cui alla lettera c dell'art. 81 di detta legge debba tenersi conto anche del periodo di autorizzazione al patrocinio legale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, vista la circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 4410 del 10 dicembre 2002, ritenuto che il provvedimento del T.A.R. dell'Abruzzo non consenta, allo stato, di ritenere superato il dettato normativo di cui all'art. 81, comma 2, lettera c, del d.p.r. n. 115/2002, che prevede l'anzianità di sei anni dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati e non dall'elenco dei praticanti con patrocinio, delibera di respingere le domande, mandando alla segreteria di comunicare quanto sopra ai richiedenti.

(adunanza del 15 marzo 2004)

Riferisce il Consigliere avv. Tiziana Zambelli sulla circostanza che il Tribunale non tiene in alcun conto il criterio di cui all'art. 82 del d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002, ed anzi l'Ufficio ha elaborato un tariffario, che esibisce, ritenendo che tale comportamento renda in sostanza inutile l'**attività di congruità del Consiglio**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delega la Commissione Ufficio Patrocinio a spese dello Stato e pareri di congruità civili e amministrativi, anche in collaborazione con la Camera Penale "Franco Bricola", a verificare la ricorrenza in concreto di tali criteri dell'Ufficio, in difformità dei pareri di congruità come espressi dal Consiglio.

(adunanza del 29 marzo 2004)

Riferisce il Consigliere avv. Claudio Cristoni sulla richiesta presentata dall'avv. * di **estendere in via analogica la normativa sul Patrocinio a spese dello Stato anche a persona non soggiornante sul territorio, ma che abbia fatto domanda di asilo politico**. All'esito del riferimento, il Consiglio:

- viste le istanze presentate dall'avv. * con le quali si chiede di ammettere al beneficio del gratuito patrocinio i signori * e *, cittadini stranieri che intendono proporre azione giudiziale per l'accertamento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost.;

- richiamato l'art. 119 del d.p.r. n. 115/2003, il quale ai fini della concessione del beneficio del gratuito patrocinio equipara al cittadino italiano lo straniero che sia titolare di permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto;

- ritenuto pertanto che a questo Ordine non è consentito di ammettere al beneficio stranieri privi del permesso di soggiorno;

- ritenuto altresì che la ipotesi di rilasciare ai richiedenti il diritto di asilo politico il permesso di soggiorno temporaneo in analogia al trattamento riservato agli stranieri richiedenti il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, costituisce materia che riguarda gli organi statali preposti al rilascio del permesso di soggiorno ai quali non può sostituirsi il Consiglio dell'Ordine;

P.Q.M.

respinge la domanda, non ritenendo interpretabile la norma in via analogica.

(adunanza del 14 aprile 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera del dott. Pasquale Sibilia, presidente della Sezione G.I.P., con richiesta di **annotare, sui pareri espressi dal Consiglio dell'Ordine nelle autorizzazioni al patrocinio a spese dello Stato, se l'avvocato sia iscritto nell'elenco dei difensori abilitati a detto patrocinio**. Il Consiglio prende atto e delibera di mandare all'Ufficio per il patrocinio a spese dello Stato di predisporre la relativa annotazione, modificando il modulo delle autorizzazioni, in calce, in modo che l'Ufficio possa segnalare

agli stessi Consiglieri delegati, prima dell'esame della richiesta autorizzazione, l'iscrizione dell'avvocato richiedente nell'apposito elenco.

(adunanza del 31 maggio 2004)

* * *

10) CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 10 giugno 2004 a firma dell'avv. Guido Alpa, il quale anche a nome dei componenti dell'Ufficio di Presidenza (avv. Giuseppe Bassu, avv. Pierluigi Tirale, avv. Eugenio Cricri, avv. Lucio del Paggio) e degli altri membri del C.N.F., ringrazia per le felicitazioni espresse dal Consiglio in occasione della assunzione delle nuove cariche. In tale lettera si comunica inoltre essere intendimento rafforzare il **collegamento con gli Ordini** per avviare una gestione trasparente, informata e collegiale per discutere insieme le linee di azione del C.N.F., per cooperare al miglioramento della qualità della professione e del ruolo istituzionale dell'Avvocatura. In questa prospettiva informa di avere promosso una (non occasionale ma) periodica consultazione con gli Ordini per l'approfondimento delle tematiche che investono il ruolo istituzionale di Ordini e C.N.F. Si riserva, in conseguenza, di far pervenire un calendario degli incontri a cominciare dal primo già previsto per il 10 luglio 2004 a Roma nella sede di via del Governo Vecchio.

(adunanza del 17 giugno 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari di avere partecipato il giorno 10 luglio 2004 alla riunione dei Presidenti degli Ordini, convocata a Roma dal Presidente Nazionale avv. prof. Guido Alpa.

Erano rappresentati la gran parte degli Ordini Forensi, nelle persone dei rispettivi Presidenti o loro delegati. Dopo un saluto del Presidente avv. prof. Guido Alpa, che ha manifestato la volontà del C.N.F. di instaurare un **confronto permanente con gli Ordini territoriali**, si è passati alla discussione sugli argomenti previsti all'ordine del giorno, con specifico riferimento al problema della "informazione-pubblicità", alla luce della recente lettera dell'Antitrust, che ha chiesto al C.N.F. di togliere ogni limitazione alla possibilità per gli studi legali di pubblicizzare la propria attività, nonché al problema della privacy. Sono seguiti numerosi interventi che hanno consentito di approfondire i vari aspetti delle problematiche in oggetto. Il C.N.F. li raccoglierà in modo sistematico, e se ne servirà per predisporre un questionario da trasmettere a ciascun Ordine.

(adunanza del 12 luglio 2004)

* * *

11) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla comunicazione dell'O.U.A. relativa alla costituzione di un **"tavolo di confronto permanente sui problemi della giustizia"** tra Ministero e Avvocatura, iniziativa concordata dal ministro della Giustizia Roberto Castelli, che ha ricevuto i nuovi vertici dell'O.U.A. guidati dal Presidente avv. Michelina Grillo. Nell'incontro i temi affrontati sono stati, tra gli altri, la riforma delle professioni, il d.d.l. sull'ordinamento giudiziario, le riforme del processo civile e del processo telematico.

Il Consiglio prende atto con vivo compiacimento e con l'occasione propone di invitare in una prossima adunanza il Presidente dell'O.U.A. avv. Michelina Grillo con gli altri delegati distrettuali.

(adunanza del 15 marzo 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana con la quale si trasmette copia di **relazioni programmatiche e composizioni delle Commissioni** dell'Organismo per il biennio 2003/04-2004/05. Il Consiglio prende atto e manda al Presidente di ringraziare l'avv. Michelina Grillo per i costanti aggiornamenti, esprimendo i migliori auspici per i programmi in corso. Il materiale pervenuto verrà posto in visione per i Consiglieri interessati nell'apposita cartetta a ciò riservata.

(adunanza del 24 maggio 2004)

* * *

12) U.R.C.O.F.E.R.

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla riunione U.R.C.O.F.E.R. del 6 maggio 2004, nella quale si è proceduto alla **elezione delle cariche per il biennio 2004-2005**. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Lucio Strazziari, è stato eletto Presidente, con voti 7 su 13; l'avv. Giacomo Beccari, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, è stato eletto Vice Presidente, per acclamazione; l'avv. Gianfranco Nucci, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Rimini, è stato eletto Segretario-Tesoriere, per acclamazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, manifesta il suo compiacimento per il riconoscimento conferito all'Ordine di Bologna e porge all'avv. Strazziari i più fervidi auguri di buon lavoro.

(adunanza del 10 maggio 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sulla proposta anticipata nella adunanza del 10 giugno 2004 in sede U.R.C.O.F.E.R. dalla Fondazione Forense Bolognese e relativa al **progetto di massimazione delle sentenze della Corte d'Appello di Bologna** riassunta per sommi capi come di seguito:

- 1) il lavoro verrebbe organizzato su due livelli; al primo tre docenti universitari che sovrintendono i lavori, e al secondo cinque massimatori e rilevatori con il compito anche di individuare le sentenze di maggior rilievo e interesse;
- 2) i tre docenti darebbero il loro contributo gratuitamente;
- 3) i cinque rilevatori e massimatori, invece, dovrebbero essere legati da un contratto a tempo o a progetto, rinnovabile nel tempo; ciò per dare un minimo di garanzia di continuità all'iniziativa;
- 4) la massimazione inizierebbe con il 2004 portandola a regime presumibilmente entro la fine del corrente anno e, successivamente, si procederebbe al recupero degli anni precedenti (almeno gli ultimi dieci anni);
- 5) le sentenze da massimare sarebbero solo quelle di un certo rilievo o che si discostino da orientamenti precedenti;
- 6) ad ogni massima verrà collegata la sentenza per esteso (scannerizzata);
- 7) l'ambito di interesse dell'iniziativa legittimerebbe l'U.R.C.O.F.E.R. ad intervenire da protagonista con le modalità che di seguito si propongono;
- 8) le massime verrebbero pubblicate su un sito *internet* già esistente e operante, che un agente di una casa editrice metterebbe a disposizione gratuitamente;
- 9) il *budget* ipotizzabile sarebbe di circa 30.000,00 euro annui, da dividersi con modalità a discrezione dell'U.R.C.O.F.E.R., tra i nove Ordini distrettuali (se la suddivisione avvenisse per ciascun componente, la spesa sarebbe di circa 3.400,00 euro all'anno per Ordine);
- 10) tale importo, stimato prudenzialmente per eccesso, prevede come unica voce di spesa il pagamento dei massimatori così ipotizzato: 250,00 euro fisso mensile e 10,00 euro per ogni sentenza pubblicata, da dividersi tra tutti i componenti della squadra. Ipotizzando la pubblicazione di circa 200 sentenze l'anno, i conteggi sarebbero i seguenti: $250,00 \times 5 \times 12 \text{ mesi} = 15.000,00 + (10,00 \times 200 \text{ sentenze}) = 17.000,00 \text{ euro}$;

La forma di questa articolata collaborazione potrebbe essere la seguente: U.R.C.O.F.E.R. conferisce l'incarico, come sopra sommariamente illustrato, alla Fondazione Forense Bolognese, che si impegna a svolgerlo, provvedendo alle spese come sopra indicato; la Fondazione Forense Bolognese, nell'onorare tale incarico, si impegna a sottoscrivere dei Co.Co.Co. o dei contratti a progetto con cinque dottori in giurisprudenza, nonché a formalizzare ogni altro contratto che si rendesse necessario per la buona riuscita dell'iniziativa.

Il Consiglio, udito il riferimento, approva il progetto e la relativa voce di spesa preventivata lasciando al Presidente di sostenere l'iniziativa in sede U.R.C.O.F.E.R. e di valutare in detta sede le ipotesi di riparto del *budget* tra i vari Consigli circondariali.

(adunanza del 12 luglio 2004)

* * *

13) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sui **due convegni di aggiornamento organizzati dalla Fondazione Forense Bolognese** ed aventi ad oggetto la nuova tariffa, entrata in vigore il 2 giugno scorso,

e gli adempimenti conseguenti al varo del nuovo codice sulla *privacy*. Gli incontri, la cui partecipazione è stata notevolissima, sono stati presieduti rispettivamente dagli avvocati Giuliano Berti Arnoaldi Veli e Giorgio Vaselli, mentre le relazioni sono state svolte dall'avv. Pietro Ruggieri e dall'avv. Paolo Trombetti, e, sulla *privacy*, dagli avvocati Daniele Coliva, Vito Campisi e Francesco Cardile.

(adunanza del 14 giugno 2004)

* * *

14) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta dall'avv. Rosa Mazzone con la quale, nella sua qualità di Presidente, comunica che è stata costituita in Bologna la “**Associazione giuridica e culturale per la difesa dei minori e delle famiglie**”, con scopi statutari di studio permanente delle materie psico-sociali che attengono ai problemi minorili e familiari, e chiede la disponibilità dei locali della Fondazione Forense siti in via del Cane per l'organizzazione di una serie di corsi seminariali.

Il Consiglio, presone atto, manda alla Fondazione affinché valuti la richiesta della neo costituita Associazione.

(adunanza del 16 febbraio 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 17 maggio 2004 dall'A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati), con la quale si comunica che l'Assemblea degli associati ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione di Bologna, per il biennio 2004-2005, così composto: presidente avv. Luigi Dati; vice presidente avv. Arianna Pettazoni; segretario avv. Massimo Carattieri; tesoriere avv. Alessandra Dati; consiglieri avv. Luca Babini, avv. Samuele Barillà, avv. Pasquale Laurenzano; nonché ha istituito la figura operativa del past president avv. Antonio Petroncini.

(adunanza del 24 maggio 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 12 giugno 2004 dall'avv. Anna De Luca la quale, nella sua qualità di Presidente, comunica che in data 22 aprile 2004 si è costituita in Messina la “**Associazione Difensori d'Ufficio e Patrocinio Gratuito**” (A.D.U.P.A.G.). Tra i principali scopi associativi della A.D.U.P.A.G. vi è quello di rendere sicuramente operativa la difesa d'ufficio nonché la difesa dei non abbienti ammessi al gratuito patrocinio, e svolgere in ambito nazionale uno studio sui criteri seguiti nei diversi Consigli dell'Ordine e si chiede copia delle deliberazioni consiliari che trattano le modalità di pagamento della tassa per ottenere il parere di congruità richiesto dalla legge, per la liquidazione delle parcelle ai difensori.

(adunanza del 14 giugno 2004)

* * *

15) MAGISTRATURA ONORARIA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che è pervenuta lettera in data 18 giugno 2004 dalla Corte d'Appello con la quale si comunica che il Consiglio Giudiziario nella seduta del 14 giugno 2004 ha provveduto alla nomina dei componenti della **commissione per la formazione e l'aggiornamento della magistratura onoraria** nelle persone dei dott. Stefano Scati, giudice del Tribunale di Reggio Emilia, dott. Italo Materia, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, prof. avv. Flavio Peccenini di Bologna, avv. Nicoletta Garibaldo, G.O.T. del Tribunale di Bologna, avv. Fausto Pini Bentivoglio, G.O.A. del Tribunale di Bologna, avv. Massimo Libri, Giudice di Pace di Bologna e l'avv. Rachele Gassi, V.P.O. del Tribunale di Rimini.

Il Consiglio prende atto e augura alla Commissione un buon lavoro.

(adunanza del 21 giugno 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 18 giugno 2004 dall'avv. * con la quale prende atto della comunicazione del Consiglio come da lettera inviatagli in data 7 giugno 2004 dal Presidente e conferma che si uniformerà all'invito rivoltagli, cessando di apporre la **dicitura “ex magistrato onorario”** nell'intestazione dei suoi atti e lettere.

Il Consiglio ne prende atto.

(adunanza del 28 giugno 2004)

* * *

16) PROCESSO TELEMATICO

Entra in adunanza l'avv. Mario Jacchia, accompagnato dall'avv. Franco Selvatici, per riferire sulla attuale situazione del "processo telematico". L'avv. Jacchia comunica che la sperimentazione è stata completata nel suo *iter* completo e definitivo. Gli esperimenti effettuati hanno consentito di verificarne la perfetta rispondenza alle esigenze che erano state prospettate nel progetto iniziale. Tale situazione rappresenta motivo di grande soddisfazione per Bologna, che è stata la prima a raggiungere tale risultato: in altre sedi, dove pure è in atto, la detta sperimentazione è molto più arretrata.

Per potere dare effettiva e concreta attuazione al processo telematico occorre che il Consiglio dell'Ordine sia in grado di fornire la idonea "**certificazione**" **nelle iscrizioni degli avvocati all'Albo**. Con gli opportuni adattamenti potrà essere utilizzato, al riguardo, il *server* di cui già l'Ordine è dotato per il progetto "Polis". L'apparecchiatura che dovrà rappresentare il necessario complemento della struttura già oggi esistente comporterà una spesa complessiva di euro 5.000,00, oltre euro 1.500,00 all'anno per la manutenzione. Il Consiglio potrà poi esaminare la opportunità di stipulare contratto di abbonamento con apposita società, per consentire ai colleghi la possibilità di una consulenza pronta e continua per le problematiche che, specie all'inizio, è prevedibile si presentino.

L'avv. Jacchia conclude riferendo come la società Net Service, che gestirà il servizio, sia disponibile per illustrare al Consiglio la particolarità di tutto l'*iter* informatico, offrendo in visione una prova pratica delle varie fasi del processo.

Il Consiglio ringrazia l'avv. Jacchia e l'avv. Selvatici per il puntuale ed esaustivo riferimento e si riserva ogni conseguente deliberazione.

(adunanza del 1° marzo 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla necessità di dare concreta esecuzione alla precedente delibera del 1° marzo 2004 per l'implementazione del *software* e la definizione del contratto di assistenza con la Net Service s.r.l. nell'ambito del processo telematico. All'esito del riferimento, il Consiglio delibera di stanziare l'ulteriore somma di 5.000,00 per l'**implementazione del programma "albo avvocati"** e l'ulteriore somma di 1.500,00 annui per il contratto di manutenzione da sottoscrivere con la Net Service s.r.l.

(adunanza del 5 aprile 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro, quale responsabile della Commissione "Processo Telematico", che il giorno 4 maggio 2004 si svolgerà la **riunione nazionale degli sperimentatori dei sette laboratori italiani** con all'ordine del giorno, dopo l'introduzione della dott. Floretta Rolleri e la relazione dimostrativa dell'ing. Giulio Borsari e del dott. Dario Maio, gli interventi dei laboratori su: ruolo dei magistrati e attivazione di Polis; ruolo del CISIA; ruolo dell'organizzazione; rapporto con l'Avvocatura di Stato; ruolo delle cancellerie; rapporto giudici-cancellerie; ruolo dell'Ordine degli Avvocati. I lavori saranno presieduti dal prof. Stefano Zan, con intervento conclusivo del dott. Giovanni Xilo sui requisiti minimi per la sperimentazione e la carta dei servizi. A questo primo incontro sono invitati essenzialmente i componenti del laboratorio, che a Bologna è composto dagli avvocati Sandro Callegaro, Luca Bertozzi, Daniele Coliva e Franco Selvatici.

Riferisce altresì di avere già predisposto una lettera per gli altri avvocati sperimentatori in modo da aggiornarli e preavvisarli sul fatto che la sperimentazione concreta, sul campo, verrà svolta da tutti i componenti del gruppo di sperimentazione.

Informa, infine, che il giorno 6 aprile si è riunito il Comitato operativo, il quale, fra l'altro, ha ritenuto di far slittare il Convegno sul Processo Civile Telematico, che si terrà a Bologna nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2004.

Il Consiglio, udito il riferimento, delega gli avvocati Sandro Callegaro, Daniele Coliva, Luca Bertozzi e Franco Selvatici, quali componenti del laboratorio di Bologna, a partecipare alla prima riunione nazionale degli sperimentatori, sostenendone le relative spese per la trasferta, per il pernottamento e soggiorno, rimanendo in attesa di essere aggiornato.

(adunanza del 3 maggio 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro sulla riunione svoltasi al Ministero della Giustizia per approfondire la attuale situazione del **percorso formativo del “Processo Telematico”**. L’incontro è stato particolarmente utile ed interessante, e si è avuta conferma che la situazione del Tribunale di Bologna è quella più avanzata, il che continua a porre Bologna all’avanguardia nello specifico settore.

(adunanza del 10 maggio 2004)

Riferisce il Consigliere avv. Antonio Spinzo in merito al Convegno tenutosi in data 21 maggio 2004 presso il Tribunale di Cremona, dal titolo **“DIGIT, Il fascicolo processuale penale in formato digitale”**. L’incontro è stato aperto dal dott. Ercole Ciaburri, Presidente del Tribunale di Cremona, dal dott. Adriano Padula, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, e dall’avv. Giulio Mondini, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, i quali hanno reso una prima descrizione sommaria del progetto, illustrandone la finalità di mirare alla creazione di un fascicolo telematico in tutto e per tutto corrispondente al rispettivo fascicolo cartaceo ora in uso. Gli stessi hanno altresì sottolineato l’importanza del progetto - in fase di sperimentazione con la trasposizione attuale in via telematica di circa 60.000 documenti, corrispondenti a circa 7/8 fascicoli cartacei - anche sotto il profilo squisitamente giuridico, con riferimento sia al principio della ragionevole durata del processo (nel senso di una riduzione dei tempi di accesso agli atti) sia del principio di parità tra le parti processuali.

Sotto l’aspetto pratico, è stata messa in risalto la conseguente minor dispersione di energie lavorative e, quindi, l’utilizzazione di tali risorse in altri servizi per un migliore funzionamento degli uffici giudiziari: tutto ciò per via dell’attuale modalità di accesso dei cittadini ed in particolare degli avvocati agli atti processuali, che, invece, mediante le nuove tecnologie, potrebbe essere accelerata stante la possibilità di visionare i fascicoli e/o richiedere o estrarre direttamente copia degli atti.

Successivamente ha preso la parola il dott. Pierpaolo Belluzzi, magistrato referente per l’informatica del Settore Penale per la Corte d’Appello di Brescia, il quale ha dettagliatamente descritto il funzionamento pratico del progetto DIGIT, del quale è stato il principale animatore ed artefice. Le illustrazioni di maggiore interesse hanno riguardato le modalità di creazione, di accesso e di consultazione del fascicolo telematico, nonché le modalità necessarie per il deposito di atti o per l’estrazione di copia dallo stesso. La creazione del fascicolo telematico avviene mediante una semplice e velocissima operazione di scannerizzazione dei documenti cartacei mediante l’utilizzo della tecnologia Acrobat Reader. La consultazione più efficace dello stesso si basa sulla ricerca *“full text”*, mediante la digitazione di parole chiave, di date o di numeri telefonici (modalità quest’ultima assai utile specialmente nei casi in cui debba essere effettuata una ricerca sulle risultanze di intercettazioni telefoniche), che permette di selezionare nel tempo massimo di 20 secondi tutti i documenti che contengano gli estremi di ricerca indicati.

Per ottenere copia degli atti contenuti nel fascicolo telematico esistono tre differenti modalità, evidentemente calibrate quanto ad utilità pratica, anche in termini di costi, alla effettiva grandezza dei singoli fascicoli. Tutte le modalità di accesso al fascicolo digitale presentano l’indiscusso vantaggio di accelerare notevolmente i tempi necessari all’ottenimento di copia dello stesso, in ragione della fisiologica breve tempistica necessaria al compimento delle operazioni in via telematica. Questo dovrebbe permettere, altresì e conseguentemente, un minor dispendio di risorse del personale finora addetto a quelle mansioni e quindi favorire un possibile miglioramento organizzativo degli uffici giudiziari.

È seguita una descrizione tecnica, da parte dell’ing. Andrea Tonacchera, amministratore delegato della “Ad hoc Consulting s.r.l.”, in merito alle caratteristiche tecniche del sistema Acrobat, tramite il quale avviene la digitalizzazione del fascicolo cartaceo.

Il Convegno è stato molto interessante e la sperimentazione illustrata, peraltro quanto al “prodotto finale”, costituito dalla possibilità per gli avvocati di accedere per via telematica alla consultazione del fascicolo ai sensi dell’art. 415 *bis* c.p.p., già applicato presso l’ufficio G.I.P. del Tribunale di Roma, costituisce stimolo per procedere in tale direzione, anche eventualmente contattando i Magistrati referenti per l’informatizzazione nonché i Dirigenti Amministrativi addetti a tali responsabilità.

(adunanza del 31 maggio 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che i lavori del “laboratorio informatico di Bologna” proseguono con notevole accelerazione. In particolare si rende opportuno, anche per dare seguito alle precedenti delibere di questo Consiglio, introdurre un nuovo **sistema di autenticazione basato su smart card**, al pari di quanto è stato già realizzato con successo presso il Tribunale di Milano dal locale Consiglio dell’Ordine. Tale sistema costituisce un primo indispensabile passo verso l’adozione, da parte del nostro Consiglio dell’Ordine, di un Punto di Accesso conforme alle regole tecniche relative al Processo Telematico di prossima emanazione, consentendo nel breve periodo un’opportuna fase di sperimentazione di questa nuova modalità di autenticazione. Il Consigliere Segretario ritiene necessario, a tal fine, inviare una lettera al Presidente del Tribunale con la quale richiedere l’autorizzazione ad attivare il sistema descritto secondo i dettagli tecnici predisposti dalla Net Service s.r.l. e nella quale fare presente che il nuovo sistema verrebbe temporaneamente affiancarsi all’attuale sistema di autenticazione Ianus (del Cineca), in modo da attuare un passaggio graduale degli utenti, e che comunque tutti gli oneri relativi all’introduzione del nuovo sistema (in particolare inerenti il server di autenticazione ed il firewall) sono a carico di questo Consiglio dell’Ordine.

Il Consiglio, dato atto, dispone che il Presidente invii tale lettera al Presidente del Tribunale.

(adunanza del 21 giugno 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che il progetto relativo all’**informatizzazione delle procedure esecutive immobiliari** presso il Tribunale di Bologna prosegue e che il dott. Liccardo, referente per l’informatica del Ministero della Giustizia, ha individuato alcuni possibili finanziatori, tra i quali la Banca Intesa.

Il Consiglio, all’esito del riferimento, conferma la precedente delibera con la quale aveva manifestato massima disponibilità e collaborazione per la realizzazione del progetto senza oneri economici a carico del Consiglio; ritiene, infine, di suggerire che i Consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Forense Bolognese interessino del progetto anche la Fondazione stessa.

(adunanza del 21 giugno 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data odierna dall’avv. Mario Jacchia con la quale, su incarico del dott. Giovanni Xilo di “C.O. Gruppo – Consulenti in organizzazione”, trasmette copia della lettera in data 25 giugno 2004 che illustra il **piano dei lavori relativo alla sperimentazione del Processo Civile Telematico**, che prevede la consegna agli avvocati sperimentatori di un redattore di atti necessario per l’invio della documentazione inerente un procedimento processuale in formato digitale e per via telematica che, semplificato ed ottimizzato, è pronto per essere presentato ai rappresentanti dei singoli Consigli degli Ordini professionali ed agli avvocati sperimentatori. L’incontro si svolgerà il 15 luglio 2004, presso la Fondazione Forense Bolognese.

Il Consiglio prende atto e manda al responsabile della commissione processo telematico per le convocazioni e l’organizzazione.

(adunanza del 28 giugno 2004)

* * *

17) VARIE

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 5 gennaio 2004 dall’avv. **Alberto Tabanelli** con la quale il collega, giunto per anzianità quasi al termine della attività forense, esprimendo il desiderio che i libri di diritto dal medesimo elencati in fogli allegati siano collocati presso chi possa custodirli e valersene per il loro studio e utilità, li offre in proprietà al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il Consiglio, prendendone atto con compiacimento, delega il Presidente ad esprimere all’avv. Alberto Tabanelli l’entusiasmo e il piacere con il quale è stato accolto il lascito.

(adunanza del 16 febbraio 2004)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 27 aprile 2004 dall’avv. *, con la quale chiede di poter utilizzare il **logo dell’Ordine** inserendolo sui biglietti da visita del proprio studio. Si apre il dibattito nel quale il Segretario avv. Sandro Callegaro manifesta pieno favore a tale ipotesi, applicabile tuttavia

solo agli iscritti e con l'aggiunta eventualmente del numero di iscrizione all'Albo. In particolare rileva che ciò consentirebbe ai terzi, destinatari di lettere o biglietti da visita, di ricondurre il titolo speso di avvocato ad un determinato Albo territorialmente individuato, circostanza che, in alternativa, sarebbe di difficile reperibilità attesa la mancanza di un Albo nazionale e la non decisività dell'ubicazione o indirizzo dello studio a motivo della possibilità di operare in altro Ordine sulla base della semplice domiciliazione; rileva infine che tale prassi risulta peraltro già ampiamente utilizzata da altri professionisti, quali ad esempio notai e commercialisti.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, atteso che il logo costituisce segno distintivo dell'Istituzione e che pertanto non possa essere utilizzato dai singoli iscritti all'Albo, a maggioranza, delibera di respingere la domanda.
(adunanza del 10 maggio 2004)

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **compatibilità fra l'esercizio della professione forense e la carica di difensore civico comunale**. Non esiste una norma positiva generale che sancisca l'incompatibilità, come invece esiste per la dichiarata incompatibilità fra le funzioni di difensore civico e quelle di giudice onorario. In questa situazione, si è appurato che molti statuti e regolamenti comunali richiedono che la funzione di difensore civico debba necessariamente essere svolta da un avvocato, mentre altri - al contrario - indicano la professione di avvocato quale causa espressa di incompatibilità con l'esercizio della funzione di difensore civico. In particolare, il regolamento del Comune di Bologna non prevede alcuna incompatibilità.

Si richiama al proposito il parere n. 52/1995 del C.N.F., che ha espresso parere positivo a che un avvocato possa essere autorizzato a svolgere la funzione di difensore civico presso lo stesso comune sede del Consiglio dell'Ordine di iscrizione, *"ma con l'avvertenza che il professionista nominato difensore civico rispetti la necessità che l'attività svolta in qualità di difensore civico non costituisca, in alcun modo, mezzo di accaparramento di clientela; il difensore civico, infatti, prende cognizione del problema esposto dal privato cittadino, può assumere iniziative nell'ambito della stessa pubblica amministrazione e può consigliare l'interessato a rivolgersi ad un legale, svolgendo, sostanzialmente, attività di tipo amministrativo."*

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ringrazia il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.
(adunanza del 10 maggio 2004)

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro che l'**avv. Alberto Tabanelli** in data 12 maggio 2004 compirà 98 anni, con una prestigiosa e continuativa attività professionale di iscrizione all'Albo di 69 anni, essendosi con ciò guadagnato la qualifica incontrastata di decano dell'avvocatura bolognese. L'avv. Callegaro chiede che, in concomitanza della consegna e posizionamento dei libri donati dall'avv. Tabanelli al Consiglio nella libreria della sala di rappresentanza, sia tenuta una ufficiale cerimonia nel corso della quale venga consegnata all'avv. Alberto Tabanelli una targa-ricordo.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, nel porgere all'avv. Alberto Tabanelli i migliori auguri per il suo 98° compleanno, delibera secondo quanto sopra riportato, e manda al Tesoriere per l'acquisto di apposita targa e al Presidente e al Segretario per l'organizzazione della cerimonia.

(adunanza del 10 maggio 2004)

**È disponibile, presso la segreteria
del Consiglio, il nuovo
Albo Avvocati**

DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

LE "SCHIZOFRENIE" DEL LEGISLATORE

di Antonio Spinzo*

Con l'approvazione della legge 30.12.2004 n. 311, legge finanziaria 2005, il legislatore con il comma 322 dell'art. 1 ha soppresso la precedente disposizione di cui all'art. 82, comma 1°, DPR 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. sulle spese di giustizia) che prevedeva, nelle procedure di Patrocinio a Spese dello Stato e di difesa d'ufficio, la necessità del preventivo "parere di congruità" del Consiglio dell'Ordine per la liquidazione dei compensi e degli onorari di spettanza dell'Avvocato da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Con l'emanazione del T.U. il Legislatore nel tentativo di accorpare le norme in materia di spese di giustizia ha in qualche modo cercato di raccordare e coordinare (per la verità, non riuscendoci del tutto nell'intento) anche le norme in tema patrocinio a spese dello Stato e di difesa d'ufficio, apportando sostanziali modifiche della relativa disciplina con l'abrogazione della legge n. 184/2001 (difesa d'ufficio) e della legge n. 217/1990 che disciplinava la materia del patrocinio a spese dello Stato.

Il testo unico aveva confermato quella linea di politica legislativa volta a riconoscere agli Ordini Forensi un ulteriore e preminente ruolo anche nelle predette materie, assegnando a tali Enti la competenza di provvedere al rilascio del preventivo parere di congruità.

Giova, infatti, evidenziare come le recenti riforme avevano assegnato agli Ordini i compiti di istituire e provvedere alla tenuta, al controllo ed al costante aggiornamento degli elenchi dei difensori abilitati alla difesa d'ufficio in materia penale ed agli elenchi dei difensori abilitati all'assunzione della difesa del patrocinato a spese dello Stato, oltre all'ulteriore funzione pure loro demandata di istituire uno "sportello informativo" e di consulenza per l'accesso dei cittadini al patrocinio a spese dello Stato e di provvedere in via preventiva all'ammissione stessa dei soggetti richiedenti il patrocinio.

A fronte di tali nuovi ed ulteriori compiti e funzioni di "natura pubblicistica" fin qui assegnati agli Ordini Forensi non par dubbio che la soppressione della norma che prescriveva il rilascio di parere preventivo di congruità costituisce, di fatto, una battuta d'arresto ed esprime in pieno le "incertezze" e le "oscillazioni" del legislatore in relazione alle attribuzioni e funzioni degli Ordini (l'Avvocatura e le altre professioni attendono da anni la loro riforma): basti pensare che la disposizione abrogata ha avuto durata per due anni!

Di certo è che l'esonero dell'Ordine dal rilascio del citato parere per la cui attività e nel corso di questi due anni è stato profuso un notevole impegno dei componenti della Commissione (solo nel 2004 sono stati espressi 1.330 pareri penali), consente di destinare risorse ed energie ad altri pure necessari ed importanti compiti sottoposti al "lavoro" anche del nostro Consiglio che, proprio da ultimo, ha deliberato l'interruzione del servizio di formulazione del parere di congruità.

Sulla base di tale deliberato consiliare i Colleghi dovranno provvedere al ritiro delle richieste di parere rimaste inevase, per essere presentate direttamente al Giudice competente per la liquidazione dei compensi e degli onorari.

* Consigliere dell'Ordine, responsabile Commissione Pareri di Congruità Penali

RICORDO DI ANGELO BONSIGNORI

ANGELO BONSIGNORI NEL RICORDO DEGLI AMICI.

di Lea Querzola*

Nella Facoltà di giurisprudenza petroniana, in quella Sala delle armi intitolata al di Lui maestro Tito Carnacini, il 26 novembre 2004 si sono ritrovati, insieme alla signora Marina e ad Ilaria, familiari, colleghi, amici ed allievi del prof. Angelo Bonsignori, a poco più di quattro anni dalla Sua scomparsa, per onorarne il ricordo in occasione, fra l'altro, della presentazione del volume di Studi dedicato alla Sua memoria; all'opera ha atteso, in particolare, la prof. Elena Frascaroli Santi che, del suo maestro, ha desiderato ricordare soprattutto la dedizione all'attività professionale e scientifica, alla quale ultima riservava le ore più tranquille della sera quando, accantonati per qualche momento i ritmi più incalzanti della vita forense, si dedicava allo studio e al confronto dialettico sui tanti temi ai quali, nel corso della carriera, ha rivolto l'attenzione.

Alle parole introduttive del Magnifico Rettore Pier Ugo Calzolari, seguono quelle vive ed appassionate del preside, prof. Stefano Canestrari, che sottolinea, oltre al livello scientifico e al garbo e allo stile accademici per i quali Bonsignori si distinse, come questi amasse curare, qualità rara, i rapporti con i più giovani colleghi di Facoltà.

Sotto la direzione del presidente dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, prof. Elio Fazzalari, che innalza ad emblema una personalità quale quella del collega scomparso in un'atmosfera alquanto decadente qual è quella contemporanea, si intrecciano le parole di ricordo dei colleghi e degli amici più vicini. A cominciare dal prof. Giorgio Ghezzi, il cui momento di colleganza con Bonsignori cominciò ben prima dell'Università, essendo stati i due compagni di classe fin dalla quarta ginnasio al liceo bolognese Marco Minghetti. Risalente nel tempo è anche il ricordo del prof. Federico Carpi che, anch'egli allievo del duca di Norfolk, riceveva da Bonsignori, giovane assistente, consigli sulla tesi di laurea; nelle parole del collega di sempre, poi, un sereno ripercorrere le tappe scientifiche più significative, dal debutto sulla Rivista trimestrale di diritto e procedura civile nel 1956 fino agli ultimi scritti del maestro scomparso, costantemente oscillante, come il pendolo di Foucault, tra il processo civile e il diritto fallimentare. La produzione scientifica di Bonsignori viene celebrata quindi anche dal prof. Carmine Punzi che, rinvenendo nella memoria i momenti più significativi condivisi con chi egli definisce un amico insostituibile, incontrato per la prima volta quarantacinque anni prima, commuove i più quasi fino alle lacrime, rimembrando come, compagni di avventure concorsuali, allora non in veste di commissari (anzi esaminandi davanti ad una commissione presieduta da Enrico Redenti) affrontarono insieme il "tempo della lunga attesa", generalmente tipico del *cursus honorum* accademico; e quel tempo, che pareva infinitamente lungo, è già terminato in un rapido susseguirsi di stagioni. Di mezzo secolo torna indietro nei ricordi anche il prof. Francesco Galgano, anch'egli compagno di quella quarta ginnasio decisamente d'eccezione; nelle parole di quest'ultimo, il trio di liceali rivive i culturali pomeriggi del sabato a casa del professore di filosofia, Antonio Santucci, che abbandonerà poi il liceo per la cattedra universitaria, nonché gli anni della fondazione della rivista Il Mulino, su cui Bonsignori, allora studente di giurisprudenza, esordì con uno scritto dedicato alla politica estera francese negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale; il tutto immortalato in alcune, oggi forse malinconiche, fotografie dell'epoca.

* Avvocato – Ricercatore presso l'Università di Bologna.

BIBLIOTECA

LA RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA DELL'ORDINE

di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Nel 1994, ormai dieci anni orsono, la nostra biblioteca – intitolata alla memoria dell'avv. Fulvio Croce, presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino assassinato nel 1977 dalle Brigate Rosse – era stata sottoposta ad un'operazione di radicale riordino, nel corso della quale, insieme alla risistemazione degli ambienti, erano state catalogate le opere che la compongono: i 2.500 volumi del fondo antico (periodo fra il 1.500 ed il 1.800), i 6.000 volumi del c.d. fondo obsoleto (opere non più attuali), gli oltre 3.000 volumi del fondo corrente, una cinquantina di riviste.

Da allora, la biblioteca è diventata - per meglio dire, è tornata ad essere - un luogo assai frequentato di studio, consultazione e ricerca da parte di tantissimi operatori del diritto, fra i quali *in primis*, naturalmente, gli avvocati.

L'esperienza di questi dieci anni aveva tuttavia consentito di individuare alcuni aspetti migliorabili, nella organizzazione della biblioteca, ai fini di una più facile ed efficace fruizione da parte degli interessati. E così, nel mese di agosto scorso, approfittando del periodo feriale e del conseguente scarso afflusso d'utenza alla biblioteca, ho proceduto ad una parziale riorganizzazione della stessa, con più funzionale collocazione dei volumi che compongono il fondo corrente, che è quello di maggiore consultazione da parte degli avvocati e del pubblico.

Alcune scelte di metodo hanno ispirato la ricollocazione dei volumi negli scaffali della biblioteca. Innanzitutto, poiché i volumi del fondo corrente erano distribuiti senza apparente criterio fra i molti scaffali che compongono la biblioteca, sono stati creati specifici settori, con raggruppamento per materia dei volumi tematici o monografici (non delle riviste, che - ad eccezione di alcune - sono rimaste nella loro collocazione originaria).

L'effetto della creazione dei settori per materia è che, oggi, l'utente può accedere alla biblioteca e direttamente verificare sugli scaffali quali sono i volumi disponibili in una data materia di interesse, laddove in precedenza era possibile solamente farsi indirizzare nella ricerca dal personale addetto alla biblioteca, previa consultazione al terminale dei titoli disponibili. Sono stati così creati diversi settori, all'interno dei quali si è cercato di raggruppare i relativi volumi secondo un criterio logico-giuridico che, per quanto possibile e per facilitare le ricerche e le consultazioni, ha cercato di seguire l'indice dei codici. Oltre a ciò, si è liberato spazio grazie al provvisorio accantonamento dei molti doppioni ovvero delle edizioni superate da altre più recenti, anche in vista delle future acquisizioni che continueranno ad arricchire il patrimonio librario della biblioteca. Inoltre, sono stati collocati negli scaffali più in alto i volumi di meno frequente consultazione, mentre sono stati posizionati negli scaffali inferiori i volumi che vengono consultati con maggiore frequenza.

Con il prezioso aiuto della addetta alla biblioteca, d.ssa Loretta Madera, si è così proceduto alla creazione dei seguenti settori, ai quali è stata assegnata una collocazione in scaffali bassi, di facile consultazione:

- **1) diritto civile (commentari e manuali)**. Si tratta della sezione più consistente come quantità di volumi, tanto che occupa l'intero scaffale Z, per un totale di 27 ripiani: nei ripiani più in alto, comunque facilmente raggiungibili con la scala ivi posizionata, sono state collocate le opere di portata più generale, quali il Digesto, il Novissimo Digesto e l'Enciclopedia del Diritto;

- **2) diritto civile (monografie)**. Le opere sono state raggruppate in un totale di 11 ripiani; i volumi sono stati collocati, all'interno di questo settore, nell'ordine tematico seguito dall'indice del codice civile, anche se alcune materie, quali a) responsabilità civile da circolazione di veicoli, b) contratto di

assicurazione e c) successione e donazione, hanno trovato collocazione in appositi ripiani dedicati;

- **3) diritto commerciale, industriale e fallimentare.** I volumi occupano un totale di 10 ripiani, di cui 6 di diritto commerciale, 1 di industriale e 3 di fallimentare. All'interno del settore di diritto commerciale, un intero ripiano è occupato da volumi sui contratti di banca e di borsa, ed un altro da quelli sul diritto cambiario;

- **4) diritto del lavoro**, per un totale di 5 ripiani;
- **5) persone e famiglia**, per un totale di 4 ripiani;
- **6) diritto processuale civile**, per un totale di 11 ripiani;
- **7) locazione, condominio e contratti agrari**, per un totale di 2 ripiani;
- **8) diritto penale e processuale penale**, per un totale di 10 ripiani;
- **9) diritto amministrativo, costituzionale, pubblico**, per un totale di 6 ripiani;
- **10) diritto internazionale**, 1 ripiano;
- **11) medicina legale**, per un totale di 2 ripiani;
- **12) diritto tributario**, per un totale di 2 ripiani;
- **13) opere varie**, per un totale di 2 ripiani.

Alla materiale redistribuzione dei volumi nella biblioteca è seguita la rinnovata classificazione degli stessi, sia nelle etichette apposte sui volumi sia nell'archivio informatico.

In generale, la nuova collocazione dei volumi, con la creazione dei settori tematici prima inesistenti, vuole rispondere alla esigenza di migliore fruizione del patrimonio librario della nostra biblioteca da parte di tutto il pubblico degli interessati, che ora può facilmente e direttamente accedere, anche senza la mediazione dell'impiegata addetta alla biblioteca, ai settori di interesse delle proprie ricerche e dei propri studi, ritrovando immediatamente sotto ai propri occhi tutti i volumi disponibili in una data materia ovvero su un particolare aspetto della stessa. Prima d'oggi, invece, chi accedeva alla biblioteca trovava i volumi delle singole materie collocati in modo dispersivo in numerosi scaffali, senza averne una visione d'insieme e, il più delle volte, senza nemmeno potersi rendere conto di quanto la biblioteca aveva da offrire di utile alla propria ricerca.

Rimane comunque immutata la disponibilità all'assistenza nelle ricerche da parte del personale addetto alla biblioteca, che continuerà anche ad offrire la propria opera di assistenza nelle ricerche del materiale giurisprudenziale e legislativo nelle banche dati informatiche.

L'elenco completo delle opere - libri e riviste - custodite in biblioteca continua ad essere, come già era, consultabile all'interno del sito *internet* del Consiglio (www.ordineavvocatibologna.net). Ciò nonostante, ho pensato che possa essere di utilità anche la pubblicazione su supporto cartaceo del catalogo aggiornato dei libri del fondo corrente e delle riviste, quale strumento che renda possibile a tutti verificare con immediatezza la consistenza delle opere custodite in biblioteca per ogni materia. Vogliamo infatti che la nostra biblioteca sia, oltre che una preziosa raccolta di libri giuridici, anche un concreto strumento di studio e lavoro, e possa anche funzionare quale luogo d'incontro e di confronto fra colleghi.

Inizia quindi, a partire da questo numero di *Bologna Forense*, la pubblicazione in dispense staccabili del catalogo dei libri del fondo corrente, distinti per materia e con l'indicazione, fra le altre cose, della loro collocazione all'interno della biblioteca. La prima dispensa pubblica le opere generali (manuali e commentari) di diritto civile; seguiranno le opere monografiche di diritto civile e, via via, le altre materie.

Ma la nuova sistemazione dei libri in biblioteca, e la pubblicazione del loro catalogo, risponde anche ad un'altra finalità: rendere più facilmente percepibile quali settori tematici necessitano di essere arricchiti e aggiornati con nuove acquisizioni, per il che le indicazioni ed i suggerimenti che ci perverranno saranno assolutamente graditi. Vi sarei grato se vorrete inviarmi ogni richiesta ed osservazione all'indirizzo di posta elettronica: bertiarnoaldivelig@ordineavvocatibologna.net.

MAGISTRATURA ONORARIA

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 31 MAGGIO 2004

Il Consiglio, dopo ampia discussione sul riferimento del Consigliere avv. Annalisa Atti, delibera di inviare a tutti gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario nel circondario del Tribunale di Bologna nonché a tutti gli avvocati iscritti all'albo di Bologna che svolgono fuori dal circondario le proprie funzioni di giudice onorario, la raccomandazione riportata di seguito.

Con l'occasione, il Consiglio rileva il massiccio, e non conforme alla ratio delle norme vigenti, utilizzo di magistrati onorari da parte del Tribunale Civile di Bologna, tanto che la situazione sta provocando diffuso malessere nel foro. Il Consiglio riserva ogni approfondimento ed iniziativa al riguardo, anche delegando la Commissione Rapporti con la Magistratura e Uffici Giudiziari ad effettuare accertamenti sulla consistenza numerica del crescente ricorso alla magistratura onoraria.

* * *

Giungono sempre più frequentemente presso l'Ordine segnalazioni di situazioni e comportamenti, avvertiti come pregiudizievoli per la categoria, concernenti avvocati chiamati a rivestire incarichi onorari nella Magistratura.

Prevalentemente, si tratta della segnalazione della continuazione, da parte dell'avvocato magistrato onorario, dell'attività professionale stragiudiziale nel territorio e nell'ambiente nel quale egli, fino a prima della nomina, operava; in alcuni casi, anche della segnalazione della continuazione dell'esercizio dell'attività professionale giudiziale davanti a uffici, pur diversi da quello di appartenenza, ma facenti parte del medesimo circondario nel quale vengono esercitate le funzioni onorarie.

Il Consiglio ritiene che la questione abbia radici antiche, non affrontate con la dovuta considerazione dalla legislazione vigente.

Nella formulazione originaria della normativa istitutiva del Giudice di Pace (legge n. 374/1991), l'art. 8 prevedeva che “*gli avvocati e procuratori legali non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano la professione forense*”; successivamente (con la legge n. 468/1999), l'ambito territoriale del divieto è stato ristretto al territorio del “*circondario del tribunale*”, e quello ambientale ampliato al luogo ove “*esercitano al professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado e gli affini entro il primo grado*”. Con la medesima legge da ultimo citata, alle incompatibilità riferite al solo esercizio della funzione giudicante si sono aggiunte incompatibilità relative anche allo svolgimento dell'attività professionale; per il comma 1 *ter* dell'art. 8 “*gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svoltisi dinanzi al medesimo ufficio nei seguenti gradi di giudizio*”.

Più restrittiva è, e ancor più era, nella formulazione originaria, la disciplina dei Giudici Onorari Aggregati, chiamati alla definizione del contenzioso civile pendente con la legge n. 276/1997. All'art. 5 di detta legge, viene prevista l'incompatibilità alla carica nel territorio del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine “*cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti*”, ma “*salvo che il circondario del Tribunale non comprenda una popolazione superiore ai 500.000 abitanti*”; dunque una incompatibilità territoriale meno estesa o comunque maggiormente derogabile, ma una

incompatibilità ambientale astrattamente più estesa, il tutto comunque fortemente rafforzato dalla previsione della cancellazione dall'albo professionale, dettata dall'originario art. 9. Successivamente, con il d.l. n. 328/1998 convertito nella legge n. 399/1998, caduta la necessità di cancellazione dall'albo dei G.O.A., non dovuta quando *“la nomina riguarda un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina”* (nuovo art. 9), il regime delle incompatibilità all'esercizio della professione viene disciplinato in modo tendenzialmente simile (*mutatis mutandis*) a quello adottato per i Giudici di Pace: *“non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio”* e neppure *“anche presso altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni”* (nuovo art. 5). L'inesistenza di cause di incompatibilità è certificata personalmente dall'avvocato che svolge la funzione di magistrato onorario.

Ancora simile a quanto appena visto è l'incompatibilità prescritta ai Giudici Onorari di Tribunale e ai Vice Procuratori Onorari dal d.m. 7 luglio 1999 (art. 5, comma 2): *“gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario, e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici”*.

Come tutti sanno, la stretta incompatibilità territoriale è stata presto aggirata, nella prassi, con la diffusa – discutibile, ma consentita – abitudine di chiedere, in vista della nomina, la cancellazione dall'albo di naturale appartenenza e l'iscrizione presso altro Ordine.

L'incompatibilità all'esercizio della professione, poi, è stata costantemente riferita al solo esercizio dell'attività professionale giudiziale, nonostante la distinzione, effettuata dalla normativa, tra *“professione forense”* in genere e attività volta a *“rappresentare, assistere o difendere parti”*, potrebbe anche intendersi in senso più restrittivo.

Una svolta, rispetto a quest'ultima questione, è venuta con l'emanazione del d.m. 18 luglio 2003, dettante nuove norme sui G.O.T. e V.P.O. L'art. 5 di tale decreto, al comma 3, prevede che *“non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale, diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni”*.

Non si può non sottolineare con favore l'innovatività della previsione, che per la prima volta considera incompatibile con la funzione di magistrato onorario lo svolgimento dell'attività professionale anche stragiudiziale, proprio in virtù della presa d'atto dell'esistenza di numerose situazioni nelle quali la commistione di vesti ricoperte dal professionista può causare situazioni di disagio, di dubbio professionale, di inopportunità.

Le stesse situazioni, a ben vedere, che hanno causato le numerose segnalazioni cui si è fatto riferimento all'inizio; e che impongono una presa di posizione, di natura deontologica, dell'Ordine, la quale si ispiri, considerandolo norma di portata generale, al dettato dell'articolo appena riportato. I principi di lealtà, probità e decoro che presiedono all'esercizio dell'avvocatura impongono, infatti, che l'avvocato, una volta che abbia assunto l'incarico di magistrato onorario, non si presti, nell'esercizio della sua attività professionale, a ingenerare dubbi di non corretto esercizio della stessa in contiguità con l'attività di magistrato onorario svolta. La questione, ovviamente, prescinde completamente dalla liceità o meno dell'attività svolta dall'avvocato, ai sensi della normativa vigente; riguarda la censurabilità sotto il profilo deontologico della stessa, laddove essa possa ingenerare imbarazzo e dubbi.

Il Consiglio, pertanto, ritiene di adottare la seguente delibera, avente natura di raccomandazione deontologica, rivolta sia ai propri iscritti, sia agli avvocati iscritti presso altri Ordini ma che esercitino le proprie funzioni di magistrato onorario nel circondario:

Il Consiglio raccomanda agli avvocati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di evitare lo svolgimento di ogni attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, pur se non esplicitamente vietata dalla legislazione vigente, nel territorio circondariale, sezioni distaccate comprese, e comunque nell'ambiente ove ricoprono il suddetto incarico, in tutti i casi nei quali la duplice veste ricoperta possa indurre nell'assistito, nella controparte, e/o nei legali e/o rappresentanti della parte avversa, anche il solo semplice dubbio sulla correttezza, inappuntabilità, irreprensibilità e opportunità di una o di entrambe le attività svolte.

Il Consiglio ritiene sia da evitare anche lo svolgimento di simili attività a favore di altro professionista o mediante altro professionista.

Indicativamente, si consiglia ad esempio di evitare l'assistenza e la consulenza a parti in trattative presso compagnie assicurative, l'assistenza e la consulenza in materia di recupero crediti, l'assunzione di incarichi quali arbitri e/o difensori in procedure arbitrali rituali e irrituali, la redazione di pareri in vista dell'instaurazione di una controversia, e situazioni simili.

CONVEGNI

a cura di Sandro Giacomelli

“LE PROFESSIONI: IL RITORNO DELL’ETICA”

Bologna, 4 marzo 2005 – Aula Magna dell’Università di Bologna.

Il convegno, organizzato dal gruppo Felsineo dei Rotary bolognesi per celebrare il centenario del Rotary International, in simbiosi con ordini professionali, intende richiamare l’attenzione dei professionisti tutti sulla esigenza, mai venuta meno, di agire secondo quei principi etici da secoli permeati nel concetto di professione.

Simposio che vuol costituire, quindi, un momento di utile e positiva riflessione.

Saranno trattati due temi: “Il ritorno dell’etica” la mattina e “Dall’ordine all’etica” nel pomeriggio.

Nel corso della mattinata, il prof. Ovidio Capitani, Ordinario di Storia Medioevale all’Università di Bologna, illustrerà la stagione, a cavallo tra il 1200 ed il 1300, durante

la quale emerge il bisogno di dare “ordine” alle professioni secondo principi etici.

Successivamente il prof. Antonio Autiero, Ordinario di Teologia Morale dell’Università Munster, illustrerà le categorie filosofiche impiegate nello studio e nella elaborazione dell’etica delle professioni.

La Sessione mattutina sarà chiusa dal prof. Antonio Da Re, Ordinario di Filosofia Morale all’Università di Padova, che esaminerà i profili applicativi.

Nel pomeriggio, dopo un rinfresco nella stessa sede del convegno, il prof. Pietro Rescigno, Ordinario di Diritto Civile all’Università di Roma La Sapienza, tratterà gli aspetti giuridici ed istituzionali del problema riguardo agli attuali ordi-

namenti giuridici occidentali.

I lavori, quindi, proseguiranno con una tavola rotonda che riunirà esponenti delle principali diramazioni del tema: quella tecnica, rappresentata dal prof. Piero Pozzati, quella medica, rappresentata dal prof. Sante Tura, quella economica, rappresentata dal prof. Stefano Zamagni, e che sarà coordinata da Giancarlo Mazzuca.

E’ prevista anche la presenza del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, prof. avv. Guido Alpa.

Tutti i colleghi, in specie i giovani, sono invitati a partecipare al convegno, sicuramente altamente formativo.

L'INDEGNITÀ A SUCCEDERE (art. 463 C. C.)

LA INDEGNITÀ A SUCCEDERE E LA PRESCRIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE GIUDIZIARIA (ART. 463 Codice Civile)

di Luigi Vittorio Trombetti*

L'articolo 463 del codice civile disciplina i casi di indegnità a succedere in materia ereditaria, statuendo che, tra gli altri, «*è escluso dalla successione come indegno ... 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata*».

Si è molto discusso, in dottrina, circa la natura giuridica dell'indegnità a succedere. Per alcuni giuristi (D'AVANZO, AZZARITI-MARTINEZ, COVIELLO, STELLA-RICHTER) l'indegnità non determina l'incapacità a succedere (e quindi non opera ipso iure), ma costituisce una causa di esclusione dalla successione ereditaria che va dichiarata dal giudice con sentenza di natura costitutiva avente carattere patrimoniale ed equiparabile ad una pronuncia di annullamento.

Per altra parte della dottrina (CICU, BRANCA, FERRI, DE MARTINO) l'indegnità determina invece la incapacità a succedere; conseguentemente impedisce la delazione all'eredità per l'indegno ed opera di diritto: la sentenza che accerta l'indegnità è in tal caso non costitutiva, bensì meramente dichiarativa di un fatto che ha rilevanza giuridica e che impedisce la delazione all'eredità. L'indegno è pertanto privo di titolo e viene considerato come erede apparente di malafede.

La dicotomia tra le due qualificazioni afferenti la natura giuridica dell'indegnità a succedere si riverbera sul termine prescrizione della azione giudiziaria diretta a far dichiarare l'indegnità di un erede. Infatti se si accetta la teoria secondo la quale la sentenza che accerta la indegnità è: **a)** di natura costitutiva; **b)** ha carattere patrimoniale; **c)** provoca la esclusione dall'eredità non «ipso iure», bensì soltanto «officio iudicis», allora si deve conseguentemente affermare che l'azione diretta all'accertamento dell'indegnità è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni.

Al contrario, se si accoglie la tesi secondo la quale la sentenza che accerta l'indegnità è meramente dichiarativa di un fatto che impedisce il sorgere della delazione all'eredità, allora si deve affermare che l'azione diretta alla dichiarazione di indegnità è imprescrittibile, esattamente come lo sono sia l'azione di petizione dell'eredità (art. 533 codice civile), sia l'azione diretta a far dichiarare la nullità di un contratto (art. 1422 codice civile). Infatti questi due tipi di azioni sfociano in sentenze dichiarative che si limitano ad accertare e a conseguentemente dichiarare unicamente la sussistenza o l'insussistenza di elementi di fatto e di diritto.

* * * * *

In materia di termine prescrizione della azione diretta all'accertamento della indegnità a succedere, la giurisprudenza latita in modo invero preoccupante (evidentemente a causa della estrema scarsità di casi sottoposti al vaglio della Corte Suprema). In pratica la Cassazione ha emesso sino ad oggi soltanto due sentenze, oltretutto di data alquanto antica: la prima in data 23 novembre 1962, n. 3171; la seconda in data 17 luglio 1974, n. 2145.

Tanto la prima quanto la seconda pronuncia affermano che la sentenza che dichiara l'indegnità a succedere è costitutiva, di natura patrimoniale, e si prescrive nel termine ordinario di dieci anni

* Avvocato in Bologna.

dall'apertura della successione.

Pur senza permettermi di entrare nel merito della questione in esame, schierandomi o per la tesi della sentenza costitutiva di carattere patrimoniale e quindi prescrivibile nel termine di dieci anni; ovvero per la tesi della sentenza dichiarativa e conseguentemente imprescrivibile, non posso esimermi dal rilevare quanto segue. L'art. 463 del codice civile disciplina 6 (sei) casi di indegnità a succedere, nell'ambito dei quali il n. 5 si differenzia nettamente da tutti gli altri casi, che fanno riferimento a fatti accaduti durante la vita del «de cuius» ovvero poco dopo la morte dello stesso; **fatti che - presumibilmente - vengono immediatamente conosciuti dall'erede danneggiato**. Al contrario, il caso di indegnità sancito al n. 5 dell'art. 463 cod. civ. riguarda fatti (soppressione, occultamento, alterazione e quindi falsificazione del testamento) che potrebbero venire conosciuti dall'erede danneggiato anche più di dieci anni dopo la morte del «de cuius» e la conseguente apertura della successione.

La evidente differenziazione indubbiamente esistente tra il n. 5 e tutti gli altri (n. 1-2-3-4-6) non è mai stata notata - molto stranamente - né dalla dottrina, né dalla giurisprudenza.

Non sorgono problemi interpretativi circa la volontà del legislatore in merito al termine prescrizione dell'azione diretta all'accertamento della indegnità, se si abbraccia la tesi secondo la quale tale azione è imprescrivibile.

Ma se - al contrario - si accoglie la tesi secondo la quale detta azione è **soggetta al termine ordinario (decennale) di prescrizione, allora si dovrà concludere che sicuramente nel caso disciplinato dal n. 5 dell'art. 463 codice civile, (ma probabilmente anche nei casi 1-2-3-4-6) la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l'erede danneggiato viene a conoscenza del fatto doloso che è stato commesso dal coerede e che può portare alla dichiarazione di indegnità di quest'ultimo.**

All'uopo, poniamo questa semplice ipotesi: un erede (il «preferito») rinviene fortuitamente e per puro caso, soltanto dieci anni e un giorno dopo la apertura della successione, un testamento dolosamente occultato da un altro coerede. A questo punto, se si dovesse accettare la tesi secondo la quale la azione diretta all'accertamento dell'indegnità si prescrive sempre e comunque in dieci anni dalla morte del «de cuius», allora l'erede «preferito» danneggiato non avrebbe più alcuna possibilità di agire giudizialmente per ottenere la dichiarazione di indegnità del coerede «malfattore».

In tal caso, l'erede «preferito» e danneggiato si vedrebbe ingiustamente privato di quel diritto alla difesa che il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione dichiara espressamente «inviolabile».

* * * * *

IN CONCLUSIONE: a mio parere l'azione giudiziaria diretta ad ottenere la dichiarazione di indegnità a carico di un coerede che si è reso colpevole di uno dei fatti dolosi previsti dal n. 5 dell'art. 463 codice civile, o è imprescrivibile, ovvero quanto meno si prescrive nel termine di 10 (dieci) anni a decorrere dal giorno in cui l'erede danneggiato: a) entra in possesso del testamento da altri coeredi occultato; ovvero b) viene a conoscenza che il testamento è stato da altri coeredi soppresso od alterato.

In altre parole, per stabilire il momento a partire dal quale inizia a decorrere il termine prescrizione per esperire azione giudiziaria diretta ad ottenere sentenza dichiarativa di indegnità a succedere, si deve applicare per «**analogia legis**» (ex art. 12 comma 2° «**disposizioni sulla legge in generale**») la disposizione contenuta nell'art. 124 codice penale (= nei reati perseguibili a querela, il termine di tre mesi per proporre la querela stessa inizia a decorrere dal giorno in cui la parte offesa viene a conoscenza del fatto che costituisce reato).

LA VOCE DELLE ASSOCIAZIONI

a cura di Sandro Giacomelli

A.I.G.A. – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
2^a CONFERENZA NAZIONALE SULLA TUTELA DEI GIOVANI AVVOCATI

“DALLE GENERAZIONI AL POTERE, AL POTERE DELLE GENERAZIONI”.

L’A.I.G.A. sta organizzando per i prossimi 11-12 marzo 2005 la seconda Conferenza Nazionale sulla tutela dei giovani avvocati presso l’Aula magna – Università degli studi di Bologna.

La conferenza intende approfondire l’analisi delle conoscenze accademiche, in comparazione con il valore dell’esperienza e con l’utilità delle specializzazioni professionali, nonché le ipotesi di conflitti economici e politici tra le generazioni di professionisti.

I lavori della Conferenza si articoleranno in tre sessioni, ciascuna organizzata con relazioni e una tavola rotonda, moderata da un giornalista di particolare valore intellettuale.

* * *

Programma:

Venerdì, 11 marzo 2005

I SESSIONE: Sapere. Conoscenze complesse e conflitti generazionali. Valore dell’esperienza e utilitas delle specializzazioni: una transizione culturale affidata al potere delle generazioni.

Ore 15.00 Saluti delle Autorità

Saluti del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

Ore 15,30 Prolusione - Apertura dei lavori

Relazioni: - “*La formazione universitaria in funzione dell’attività professionale*”.

- “*La flessibilità specialistica dei giovani: una qualità competitiva con il valore dell’esperienza riconosciuto agli anziani*”.

Ore 17.00 Tavola rotonda – Modera: *Ferruccio De Bortoli*

Interventi programmati

* * *

Sabato, 12 marzo 2005

II SESSIONE: Saper fare. Il conflitto economico tra generazioni.

Ore 10.00 Introduzione

Relazioni: - “*Competitività delle conoscenze e giovani generazioni: una potenzialità compressa*”.

- “*Giovani ed anziani: sinergie e conflittualità nel mercato del lavoro professionale*”.

Ore 11.30 Tavola rotonda – Modera: *Giancarlo Santalmassi*

Interventi programmati

* * *

Sabato, 12 marzo 2005

III SESSIONE: Saper cambiare. Il conflitto politico tra generazioni.

Ore 15,30 Introduzione

Relazioni: - “*Il potere dei giovani nel governo delle proprie categorie professionali e del proprio futuro: una rappresentatività viziata da modelli discriminanti*”.

Ore 16.00 Tavola Rotonda - Modera: *Paolo Mieli*

Interventi programmati - Chiusura dei lavori.

CAMERA PENALE “FRANCO BRICOLA”

In esito all’Assemblea tenutasi il giorno 21 dicembre 2004 per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” sono risultati eletti gli avvocati: Laura Becca, Ferdinando di Francia, Antonio Gambetti, Franco Oliva, Fulvio Toschi, Paolo Trombetti e Giovanni Trombini.

Il Consiglio Direttivo ha a sua volta eletto Presidente l’avv. Ferdinando di Francia e Vice Presidente l’avv. Giovanni Trombini, nominando Tesoriere l’avv. Antonio Gambetti e Segretario l’avv. Laura Becca.

* * *

ASTAF – ASSOCIAZIONE STAMPA FORENSE

La VII Consulta Nazionale Avvocati e Giornalisti si terrà a Brindisi nei giorni 30/9-1/10 2005 organizzata con la collaborazione dell’Unione Regionale degli Ordini Forensi.

Si discuterà sul tema, per la verità ancora provvisorio: “*Medioevo o modernità nell’accesso alle professioni. Ipocrisia o realismo?*.”

* * *

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 22 gennaio u.s. ha deciso l’adozione a distanza di un bimbo del sud est asiatico, recentemente sconvolto dalle catastrofiche calamità naturali, e si è impegnato, per cinque anni, a rimettere un importo annuale alla Associazione PIME.

* * *

A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE

Sezione Provinciale di Bologna

Nuovo direttivo per l’anno in corso:

Segretario: avv. Lorenza Bond

Componenti:

avv. Gabriele Bordoni - Vice segretario

avv. Clara Berti

avv. Giovanni Delucca

avv. Fabrizio Fiori

avv. Rosa Lucente - Tesoriere

avv. Sergio Palombarini

avv. Simona Turrone

avv. Angiola Vancini

Nuova sede in via Garibaldi, 7 (secondo cortile interno)

Tel. e fax 051 33.00.96

e-mail: anf@libero.it sito: www.anfbologna.it

Orari di apertura: martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00.

DISCIPLINA FORENSE

a cura di Giovanni Berti Arnoaldi Veli

A) CASI DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE:

(periodo dal 24 luglio 2000 al 31 dicembre 2002)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Mauro Poli sull'esposto presentato dall'avv. * nei confronti dell'avv. *, premettendo:

- che in data 1° luglio 1999 l'avv. * presentava al Consiglio ricorso in prevenzione nei confronti di richiesta di compensi per prestazioni professionali avanzata dall'avv. *, che era stato in precedenza praticante procuratore presso il suo studio e, poi, dall'anno 1994, conseguito il titolo di procuratore legale ed iscrittosi al relativo albo, collaboratore dello studio;
- che l'avv. * assumeva la insussistenza dei presupposti per l'eventuale opinamento della parcella che fosse stato richiesto dall'avv. *, sia per la mancanza di un rapporto di clientela, sia perché il ricorrente contestava lo svolgimento delle prestazioni, sia per gli accordi, pur verbali, intercorsi con l'avv. *;
- che in data 12 ottobre 1999 l'avv. * depositava "ricorso disciplinare", chiedendo, in via principale, che il Consiglio volesse esperire il tentativo di conciliazione, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo con l'avv. * circa gli importi da corrispondergli per attività svolte, e dallo stesso non remunerate e, in via subordinata nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, che il Consiglio valutasse il comportamento dell'avv. * sotto il profilo deontologico, per la violazione dei principi che debbono presiedere al rapporto di colleganza, e volesse adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei;
- che il tentativo di conciliazione, per il quale il Consiglio aveva delegato il Consigliere avv. Flavia Masè Dari, non sortiva esito;
- che, pertanto, il Consiglio è chiamato a valutare la richiesta subordinata avanzata dall'avv. *;
- tutto quanto sopra premesso, il Consiglio osserva quanto segue.

Emerge dagli atti del procedimento come fra l'avv. *, titolare dello studio, e il giovane collega avv. *, sia intercorso negli anni un rapporto di collaborazione professionale, che aveva determinato l'avv. * ad affidare anche alcune sue pratiche al giovane collega, il quale aveva facoltà di gestirle in via autonoma e completa, percependo direttamente ed integralmente i relativi compensi.

Il motivo di contrasto, che ha determinato, prima l'avv. * attraverso il ricorso in prevenzione e poi l'avv. * con il "ricorso disciplinare", a richiedere l'intervento del Consiglio, riguarda la definizione dei rapporti economici, riferiti ad alcune specifiche cause, al momento in cui è venuto a cessare il rapporto di collaborazione.

Reputa il Consiglio che la situazione, quale è emersa attraverso gli scritti depositati dalle parti, e la documentazione acquisita, escludano la sussistenza di qualsivoglia elemento che possa giustificare una sua valutazione dal punto di vista deontologico.

E' ben vero che la giurisprudenza disciplinare si è più volte occupata, per sanzionarlo, del comportamento dell'avvocato che conferisca incarico ad altro collega in relazione a specifica azione giudiziaria e poi, in aperta violazione dei principi che debbono presiedere ad un corretto rapporto di collaborazione, non provveda al pagamento della parcella del collega. Ma, in dette fattispecie, si tratta della ipotesi del conferimento di uno specifico incarico professionale a collega di altro foro, con il quale sussista solo quel rapporto, o comunque ulteriori ma isolati rapporti; e viene sanzionato l'avvocato che, di fronte alla richiesta del collega di saldargli la parcella, non solo non vi provveda, ma mantenga un atteggiamento di assoluta indifferenza.

La presente fattispecie è ben diversa. Si è infatti in presenza di una collaborazione di carattere continuativo, protrattasi per molti anni, da quando l'avv. * fu accolto nello studio dell'avv. * per svolgervi la pratica forense, a quando, divenuto procuratore legale, lo stesso iniziò una vera e propria collaborazione nelle attività dello studio, con una molteplicità di rapporti e di reciproche situazioni che prevedevano anche la possibilità da parte del giovane

collega di giovare delle strutture dello studio per l'espletamento di propria e personale attività professionale.

Riconosce lo stesso avv. * che in questi anni di collaborazione ha ricevuto compensi dall'avv. *, con riferimento all'impegno con cui egli seguiva direttamente le varie pratiche. E' da escludere, pertanto, qualsiasi ipotesi che possa fare ritenere che l'avv. * si sia avvalso della attività svolta per molti anni dal collega senza riconoscere allo stesso alcun compenso.

Si è in presenza di un contrasto dovuto ad una diversa valutazione dei rispettivi rapporti di "dare e avere", anche derivante dalla difficoltà della interpretazione di accordi che sono intervenuti solo verbalmente. Si tratta, solo e comunque, di controversia di carattere civilistico che dovrà definire i rapporti di carattere economico fra i due legali; e che non può che essere devoluta, per esclusiva competenza, come già l'ha devoluta l'avv. *, alla decisione del giudice civile, non sussistendo alcun elemento che possa giustificare una valutazione sotto il profilo disciplinare da parte del Consiglio.

P.Q.M.

il Consiglio, ritenuta la assoluta mancanza di elementi di rilevanza disciplinare nei fatti riferiti dall'esponente, delibera non luogo a provvedere.

(adunanza del 24 luglio 2000)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Mauro Poli sull'esposto presentato dall'avv. * del foro di * nei confronti dell'avv. * del foro di *, sottolineando in particolare:

- che dalla documentazione inviata dal Consiglio dell'Ordine di * si evince che l'avv. * si lamenta del comportamento del collega in relazione al pagamento di competenze richieste dall'avv. * per la difesa del sig. *;
- che risulta che l'avv. * aveva dato precisi chiarimenti sulla situazione, ed aveva dichiarato – nonché provato, tramite una dichiarazione del cliente prodotta in atti – di avere fatto quanto possibile per fare ottenere all'avv. * il versamento del suo onorario.

All'esito del riferimento, il Consiglio, considerato quanto in premessa e rilevato che non sussiste un obbligo del collega che subentra in mandato difensivo di fare fronte in proprio all'onorario del precedente avvocato, che non ne abbia ottenuto il saldo dal cliente, e ritenuto pertanto che non siano da ravvisare elementi di rilevanza disciplinare nella condotta dell'avv. *,

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere.

(adunanza dell'11 aprile 2001)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dagli avvocati * e * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio,

premesse:

- che con esposto in data 1° ottobre 2001 gli avvocati * e * hanno sottoposto all'attenzione del Consiglio un comportamento asseritamente intimidatorio tenuto nei loro confronti dall'avv. *;
- che, in particolare, essi lamentavano che l'avv. * con lettera del 7 dicembre 2000 indirizzata all'avv. * aveva scritto la seguente frase: "affinchè ognuno assuma le proprie responsabilità faccio presente che l'atto di pignoramento verrà dirottato alla Procura della Repubblica";

considerato

- che la espressione usata dall'avv. *, che è obiettivamente infelice (perchè annuncia in modo non chiaro iniziative in sede penale, senza neppure chiarire perchè e a carico di chi), non può comunque intendersi come indirizzata alla persona dei colleghi, e non ha di per sè solo valenza intimidatoria; e dunque rientra nelle concrete modalità di esercizio del diritto di difesa che non sono censurabili in questa sede.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere.

(adunanza del 17 dicembre 2001)

* * *

Riferisce il Consigliere avv. Mauro Poli sull'esposto presentato in data 23 luglio 2001 dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento, il Consiglio, esaminato l'esposto e la documentazione allegata, rileva quanto segue.

La vicenda oggetto dell'esposto riguarda un procedimento penale nei confronti del sig. *, la cui difesa, espletata nella prima fase dall'avv. * per incarico ricevuto d'ufficio dalla Procura della Repubblica di Bologna, fu poi assunta dall'avv. *, per mandato fiduciario conferitole dal cliente.

Per valutare la situazione, e il comportamento tenuto dall'avv. * in riferimento al contenuto delle due lettere in date 13 giugno e 18 giugno 2001, di cui specificamente si duole l'avv. *, è necessario fare riferimento:

1) al disposto del IV comma dell'art. 23 del codice deontologico, secondo cui: *“Il difensore che riceva incarico di fiducia dall'imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto”*;

2) al disposto dell'art. 33 dello stesso codice, che afferma: *“Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perchè siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte”*.

Tanto premesso, e ritenuto che la documentazione allegata all'esposto consente di potere decidere allo stato degli atti, il Consiglio osserva che il comportamento tenuto dall'avv. *, dopo avere ricevuto il mandato fiduciario da parte dell'indagato, deve essere ritenuto conforme alle disposizioni sopra richiamate, sotto il profilo della comunicazione al difensore d'ufficio, in quanto il tenore letterale delle espressioni contenute nei due citati articoli: *“con mezzi idonei”* e *“dovrà rendere nota”*, consente di ritenere idonea e sufficiente la comunicazione telefonica del mandato fiduciario ricevuto dal cliente, effettuata dall'avv. * all'avv. *.

Inoltre, il comportamento dell'avv. * non pare integrare alcun elemento di rilevanza disciplinare, in relazione alle espressioni usate nelle dette due lettere. A fronte infatti della comunicazione telefonica dell'avv. *, l'avv. * ebbe ad inviare alla collega una raccomandata a.r., con la quale richiedeva di farle avere copia della intervenuta nomina di fiducia (tanto si deduce dal testo della lettera in data 13 giugno 2001 dell'avv. *, riportato integralmente alla pagina 2 dell'esposto).

Reputa il Consiglio che il testo della detta lettera 13 giugno 2001 dell'avv. * non meriti censura sotto il profilo disciplinare, se si considera che è stato redatto in risposta alla lettera di una collega la quale, richiedendo la “prova scritta” dell'intervenuto incarico fiduciario, poneva in essere un atteggiamento che pare difficilmente conciliarsi con i criteri che debbono presiedere ai rapporti fra i colleghi e, in più, tramite una raccomandata a.r., che rappresenta, nell'ambito di detti rapporti, un mezzo del tutto inopportuno.

Non giustificato appare, invece, il contenuto della successiva lettera del 18 giugno 2001 dell'avv. *, per quanto attiene alla lamentata mancata consegna della documentazione da parte dell'avv. *, considerato che la stessa aveva effettivamente provveduto a depositare presso il Consiglio dell'Ordine la documentazione relativa al procedimento penale, unitamente alla richiesta di opinamento della parcella. Ma del contenuto di tale lettera non può essere fatto carico all'avv. *, in quanto fu la segreteria del Consiglio dell'Ordine a comunicarle, per un mero disguido, che la documentazione non era stata ancora depositata.

E, infatti, dal documento n. 14 allegato all'esposto si evince come la detta documentazione sia stata ritirata dall'avv. * solo il giorno 19 giugno 2001.

Nessun rilievo può infine essere mosso al comportamento dell'avv. * anche per quanto riguarda lo specifico aspetto del compenso spettante al precedente difensore, in quanto nella sua prima lettera del 13 giugno 2001 la stessa invitava la collega *“...come peraltro già fatto nel corso della telefonata dell'11 giugno scorso, ad inviare presso il mio Studio copia degli atti in Suo possesso nonchè nota spese per le sue competenze ed onorari che, come già preannunciato, mi farò parte diligente nel farle liquidare”*. Ciò appare conforme alla regola deontologica di cui all'art. 33 del codice deontologico, che richiede che il nuovo legale si adoperi *“perchè siano soddisfatte le legittime richieste (del collega sostituito) per le prestazioni svolte”*. E, a fronte della richiesta della collega di trasmetterle la parcella, che la stessa non contestava, nè lo poteva non conoscerne l'ammontare, resta difficile comprendere i motivi che hanno indotto l'avv. * a dare corso alla procedura dell'opinamento presso il Consiglio dell'Ordine.

P.Q.M.

Il Consiglio, ritenuta la insussistenza, nei fatti esposti, di elementi di rilevanza disciplinare, delibera non luogo a provvedere.

(adunanza del 17 dicembre 2001)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna nei confronti dell'avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione ed esaminate le giustificazioni dell'avv. * contenute nella memoria in data 18 ottobre 2001, considerato che, pur volendo aderire alla tesi dell'avv. * che riteneva fosse stato nominato altro difensore, così risultandogli dal colloquio telefonico intercorso con il fratello dell'arrestato sig. *, non si comprende perchè egli non abbia informato l'Ufficio procedente o comunque non abbia accertato l'evenienza, considerata la prossimità dell'udienza di convalida dell'arresto; visto il regolamento del Consiglio sulle difese d'ufficio e considerato che trattasi di prima segnalazione nei confronti dell'avv. *;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere sulla segnalazione, richiamando all'iscritto il significato degli obblighi inerenti la funzione del difensore d'ufficio e raccomandandogliene il corretto adempimento.

(adunanza del 20 marzo 2002)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di * nei confronti dell'avv. * a motivo della mancata comparizione all'udienza del 20 gennaio 2002 quale difensore di fiducia.

Il Consiglio, letta la memoria del 17 maggio 2002 dell'avv. *; ritenuto che il procedimento per la revoca della sospensione condizionale deve essere celebrato con rito camerale e che, ai sensi dell'art. 127 c.p.p., il difensore è sentito se compare, con ciò intendendosi che non risulta obbligatoria la partecipazione dell'avvocato al pari di quella del P.M., e che peraltro l'avv. * ha rappresentato e allegato documentazione afferente un contemporaneo impegno professionale (proc. n. * R.G.N.R., con dibattimento fissato per il 20 febbraio 2002) avanti il Tribunale di *;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere sulla segnalazione, non evidenziandosi rilievi di natura deontologica.

(adunanza del 17 giugno 2002)

* * *

Riferisce il Consigliere relatore avv. Giovanni Cerri sulla segnalazione del Tribunale di Bologna, Ufficio G.U.P., nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione, letta la memoria in data 5-8 luglio 2002 dell'avv. *, ritenuto che l'avv. * ha giustificato la comparizione con ritardo di venti minuti circa all'udienza del 19 aprile 2002 con un disguido nell'annotare l'orario dell'udienza di rinvio, aggiungendosi peraltro che l'udienza del 19 aprile 2002 non si è celebrata poichè il patrono della parte civile ha dichiarato di aderire all'astensione deliberata dall'U.C.P.I.,

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, ritenendo non sussistere rilievi di natura deontologica.

(adunanza dell'8 luglio 2002)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari:

- che è pervenuta lettera del 28 giugno 2002 del Consiglio dell'Ordine di * con estratto della delibera assunta dal detto Consiglio nella seduta del 12 giugno 2002, relativamente alla posizione disciplinare dell'avv. *;

- che con tale delibera il Consiglio dell'Ordine di * ha disposto la trasmissione al Consiglio dell'Ordine di Bologna di copia di due lettere inviate al detto Consiglio dall'avv. *, affinché il Consiglio dell'Ordine di Bologna, *“nel rispetto della norma contenuta nell'art. 51 c.p.c., ultimo comma, che prevede la possibilità, in ipotesi di gravi ragioni di convenienza, che l'Organo superiore, e cioè il Consiglio dell'Ordine di Bologna, possa autorizzare all'astensione il Consiglio dell'Ordine di *, si pronunci nel merito dell'intera vicenda con la conseguente rimessa, in ipotesi di soluzione positiva sull'astensione del Consiglio dell'Ordine di *, di tutti gli esposti pervenuti nei confronti dell'avv. * all'Organo Superiore competente per la loro decisione”*.

All'esito del riferimento, il Consiglio,

considerato

- che il disposto dell'ultimo comma dell'art. 51 c.p.c. si riferisce specificamente agli Uffici Giudiziari, ritenuto pertanto che tale disposizione normativa non possa essere applicata, per via analogica, alla materia disciplinare dei Consigli Forensi, non apparendo fondato qualificare il Consiglio distrettuale quale "capo" del Consiglio circondariale, a cui tale organo possa richiedere la "autorizzazione alla astensione", e

rilevato

- che il Consiglio distrettuale è invece legittimato a valutare la fondatezza o meno della astensione che sia stata pronunciata dai Consigli circondariali;

P.Q.M.

dichiara di non essere legittimato a concedere autorizzazione al Consiglio dell'Ordine di * alla astensione nei procedimenti disciplinari a carico dell'avv. *, riservando la dovuta valutazione sulla eventuale astensione che i singoli componenti del Consiglio dell'Ordine di * dovessero manifestare nei procedimenti disciplinari in oggetto.

(adunanza del 22 luglio 2002)

* * *

B) SENTENZE PUBBLICATE:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Giovanni Cerri

Non viola il dovere di indipendenza il difensore che, avendo previamente prestato la propria assistenza professionale nell'interesse di una madre in un procedimento dalla stessa promosso nei confronti delle figlie (per questioni attinenti all'obbligo di mantenimento e assistenza), si costituisca successivamente – dopo la conclusione del primo procedimento, e senza peraltro svolgere concreta attività di difesa – nell'interesse di alcune figlie in un analogo procedimento promosso nei loro confronti da una sorella, avente ad oggetto il medesimo obbligo di mantenimento e assistenza della comune madre.

* * *

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti

addebiti:

*“Per avere violato il dovere di fedeltà assumendo la difesa delle signore *, * e * nel procedimento n. */97 R.G. promosso dalla sorella di costoro * avanti la Pretura Circondariale di Bologna – sede distaccata di *, pur avendo precedentemente tutelato quest'ultima nel procedimento n. */96 R.G. sino alla revoca del mandato, avvenuta il 3 settembre 1996. In * dal 12 aprile 1997, data della costituzione in giudizio, sino all'attualità, stante la pendenza del procedimento n. */97 R.G.”.*

Fatto e svolgimento del procedimento

*La sig.ra * inviava al Consiglio dell'Ordine in data 15-21/1/1998 un esposto nei confronti dell'avv. *. L'esponente sostanzialmente si lamentava che l'avv. * avesse assunto la difesa delle sorelle nel procedimento R.G. */97 quando in precedenza aveva tutelato essa sig.ra * nel procedimento R.G. */96 della Pretura di Bologna, sezione distaccata di Imola.*

Il procedimento disciplinare risulta fondato su documenti, parendo incontestato che l'avv. * abbia promosso un ricorso nell'interesse della sig.ra * e successivamente, cessato il rapporto professionale, si sia costituito nell'interesse delle sorelle in altro procedimento avente il pressoché medesimo oggetto e, segnatamente, l'assistenza che i fratelli * avrebbero dovuto prestare alla madre sig.ra *, essendo sorto contrasto sull'applicazione di un precedente accordo patrizio tra i fratelli.

Si deve precisare che la fattura n. 131 del 10/09/1996, per le prestazioni di cui al procedimento R.G. */96, venne intestata alla madre sig.ra *, potendosi così desumere che la stessa fosse la mandante sostanziale.

L'avv. * si presentava al Consigliere relatore, e contestava sommariamente gli addebiti riservando il deposito di memoria illustrativa. Memoria ritualmente depositata unitamente ai documenti delle due cause.

Con delibera 1/2/1999 il Consiglio disponeva l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. * formulando l'incolpazione sopra riportata. Di ciò venivano tempestivamente notiziati l'avv. *, l'esponente e il Procuratore della Repubblica.

Con delibera 27/3/2000 il Consiglio fissava per lo svolgimento del procedimento disciplinare la seduta del 31/5/2000 ordinando la comparizione dell'incolpato e provvedendo a citare i testimoni. La delibera veniva ritualmente notificata all'avv. * e al P.M.

Il difensore avv. *, successivamente nominato, prendeva visione del capo di incolpazione e dei documenti direttamente presso l'Ufficio di segreteria dell'Ordine.

L'incolpato ed il difensore hanno ritenuto di non presentare memoria ai sensi dell'art. 48 R.D. 37/1934 né hanno indotto testimoni.

Costituito il Collegio giudicante, all'udienza dibattimentale del 31/5/2000 venivano assunte le deposizioni testimoniali della esponente sig.ra *, dell'avv. *, della sig.ra * e della sig.ra *. Successivamente veniva interrogato l'incolpato; quindi il difensore avv. * concludeva chiedendo il proscioglimento del proprio patrocinato dagli addebiti disciplinari contestati

Motivi della decisione

La vicenda sottostante trae origine dal conflitto tra le quattro sorelle * che avrebbero dovuto assicurare, a turni di tre mesi ciascuna, la loro presenza nella casa dell'anziana madre, per accudirla. Dopo qualche tempo *, * e *, per loro impegni lavorativi e familiari, pretesero di modificare l'originario impegno dichiarando di essere disponibili ad ospitare, a turno, la madre presso di loro (cfr. deposizione dell'esponente). L'iniziativa non trovò il gradimento della sig.ra * che, nell'interesse (sostanziale) della madre, si rivolse all'avv. * per risolvere il conflitto. L'avv. * inviò il 10 novembre 1994 una raccomandata a tutte le sorelle convocandole nel proprio studio.

Il primo incontro, e quelli successivi, non sortirono l'effetto sperato, sicché il legale presentò al Pretore di Imola un ricorso ex art. 700 c.p.c. assumendo il mandato dalla sig.ra *.

Il procedimento venne istruito dal giudice acquisendo, per il tramite dei Vigili Urbani di Imola, informativa sulle condizioni della madre delle parti litiganti, sig.ra *. La relazione, piuttosto tranquillizzante, evidenziò come la madre, più che ad una assidua assistenza, anelasse principalmente alla compagnia delle proprie figlie. Sta di fatto, tuttavia, che, trascinandosi il procedimento, la sig.ra * maturò la convinzione dell'idea che l'avv. * non fosse più così convinto della fondatezza del ricorso; e quindi gli revocò il mandato.

Sintomatico, in proposito, quanto ha affermato l'esponente a domanda del difensore che le chiedeva se esistessero specifici addebiti riferibili all'avv. *: *"...non sono in grado di riferire fatti e comportamenti specifici, l'ho dedotto da un atteggiamento dell'avvocato (era spesso silenzioso) da cui mi sembrava si dovesse dedurre che non fosse più tanto convinto della azione intrapresa"*.

La sig.ra * revocò l'incarico all'avv. * con lettera 3/9/1996. Il legale, ottenuto il pagamento, intestò la fattura n. 131/1996 alla sig.ra *. Tale circostanza, da un lato, consente di ritenere che, di fatto, non vi fossero interessi contrapposti tra le sorelle * e, dall'altro, che, come sostenuto dall'avv. *, la mandante sostanziale dell'incarico professionale fosse la madre sig.ra *.

La sig.ra * si rivolse nell'agosto 1996 all'avv. * illustrandole le ragioni del contendere con le sorelle. L'avv. * si rifiutò, tuttavia, di assumere il mandato fino a quando permanesse il mandato all'avv. *. Successivamente alla revoca, nel settembre 1996, l'avv. * si costituì in sostituzione dell'incolpato nel procedimento R.G. */96 che, dopo qualche udienza ulteriore, si concluse con il rigetto del ricorso a spese compensate (cfr. deposizione avv. *).

L'avv. * promosse, successivamente, nell'interesse della sig.ra *, una causa ordinaria nei confronti delle sorelle, con identico *petitum*. Alla prima udienza del 2/5/1997, nell'interesse di queste ultime, si costituì l'avv. *, il quale, fino alla rinuncia al mandato, si limitò a richiamare e produrre la relazione dell'autorità acquisite nel procedimento ex art. 700 c.p.c.

*Attesa la non contemporaneità della assistenza di parti contrapposte non si verte sulla valutazione della sussistenza della più grave violazione del conflitto di interessi o dell'infedele patrocinio, che neppure è stata contestato. Resta allora da esaminare se l'avv. * abbia violato il generico dovere di indipendenza che grava sull'avvocato che, in tesi, deve evitare di assumere mandati contro coloro che sono stati, in precedenza, propri clienti.*

Il Collegio ritiene di dare risposta negativa con riferimento allo specifico e singolare caso concreto. Invero è

piuttosto evidente che mandante sostanziale nel procedimento *ex art.* 700 c.p.c. fosse la madre; che gli interessi contrapposti fossero di fatto inesistenti essendosi limitato l'avv. *, nella successiva causa ordinaria, ove si costituì per le sorelle della sig.ra *, a richiamare la relazione acquisita dai Vigili Urbani di Imola e che, quanto all'elemento psicologico, manca la consapevolezza della violazione di norme deontologiche, deducibili, in particolare, dall'intento di comporre, nell'interesse principale della madre, un incontestato diritto di assistenza di costei sulle cui modalità attuative le sorelle * non concordavano.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del D.P.R. 27 novembre 1933 n. 1578, e successive modificazioni, assolve l'avv. * dalla incolpazione, per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare nel fatto contestatogli.

Così deciso in Bologna il 31 maggio 2000.

* * *

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un avvocato che è componente del Consiglio dell'Ordine appartiene, sino a quando il Consigliere è in carica, al Consiglio costituito nella sede della Corte d'Appello. Cessata la carica, viene meno anche la competenza del Consiglio distrettuale a procedere nei suoi confronti, a meno che – nel frattempo – il Consiglio distrettuale non abbia già deliberato il capo di incolpazione, nel qual caso la competenza rimane definitivamente ferma in capo all'organo che ha proceduto, cioè al Consiglio distrettuale, fino alla fine del procedimento, restando irrilevante che nelle more del giudizio l'incolpato cessi dalla sua carica.

* * *

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*“Avere violato i doveri di dignità, probità, decoro e diligenza nei confronti della cliente sig.ra *, titolare della ditta *, per avere:*

*1) ricevuto e accettato dalla cliente il mandato di promuovere azione civile innanzi al Tribunale di Como contro la * s.r.l., e non avervi poi dato corso, e avere ciononostante continuato a fornire alla cliente assicurazioni inveritiere circa la pendenza del giudizio (dal 1992 alla revoca del mandato, febbraio 1998);*

*2) ricevuto e accettato dalla cliente il mandato di promuovere azione civile innanzi alla Pretura di Parma contro la ditta *, e non avervi mai effettivamente dato corso, avendo predisposto un ricorso mai depositato in cancelleria, e avere conseguentemente continuato a fornire assicurazioni inveritiere circa la pendenza del giudizio (dal maggio 1994 alla revoca del mandato, febbraio 1998).*

*In *, negli anni dal 1992 al 1998.”*

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto pervenuto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna il 26 ottobre 1998 la sig.ra * esponeva:

- 1) di avere conferito mandato - fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 - all'avv. * del foro di * di promuovere una azione giudiziale contro la ditta * di Como;
- 2) di avere, nel corso degli anni successivi, sempre ricevuto dall'avv. * rassicurazioni circa il regolare procedere della causa, fino a quando - venuta a mancare la necessaria fiducia nel legale - le aveva revocato il mandato;
- 3) di aver dopo di ciò ottenuto - non senza fatica, e con l'interessamento del Consiglio dell'Ordine di * - copia di alcuni atti, tra i quali particolarmente di un atto di citazione contro la ditta * davanti al Tribunale di Como; atto esteso su di un foglio uso bollo con a margine la firma della sig.ra *, e menzionante un mandato congiunto ad un legale di Como;
- 4) di aver interpellato l'avvocato di Como menzionato nell'atto, e di aver appreso che costui non aveva mai ricevuto alcun incarico, e che la causa contro la ditta * non era mai stata promossa.

5) Ancora, la esponente aggiungeva di aver accertato che anche altro procedimento (un procedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* contro la ditta *, dinnanzi alla Pretura di Parma), relativamente al quale l'avv. * aveva consegnato al nuovo legale della sig.ra * la copia del ricorso d'urgenza, non era stato mai neppure depositato.

Ciò posto, e poichè l'avv. * risultava componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, la esponente investiva dei fatti sopra riportati il Consiglio distrettuale di Bologna, per le valutazioni di competenza.

L'avv. *, notiziata dell'esposto, faceva pervenire al Consiglio una memoria datata 19 febbraio 1999 nella quale ricostruiva brevemente i complessi rapporti professionali avuti con la sig.ra *, che avevano avuto ad oggetto una molteplicità di posizioni giudiziali e stragiudiziali.

Per quanto attiene alla causa *, l'avv. * confermava di aver esteso l'atto di citazione, e di ritenere che lo stesso fosse stato inviato al corrispondente di Como: aggiungeva però che all'epoca ella agiva professionalmente in seno ad un'associazione, e che non ricordava chi effettivamente avesse seguito la questione. Relativamente al fatto, l'avv. * eccepiva comunque la prescrizione dell'azione disciplinare.

Quanto alla posizione *, l'avv. * dichiarava che la stessa era stata transatta stragiudizialmente dal suo studio; e di ricordare che anche la signora * le aveva ad un certo punto detto di aver trovato un accordo stragiudiziale con la *.

La sig.ra * veniva interrogata il 12 luglio 1999 dal Consigliere delegato all'istruttoria, avv. Gino Martinuzzi; negava di aver raggiunto accordi transattivi con le due ditte in questione e ribadiva che a causa delle omissioni dell'avv. * aveva visti definitivamente pregiudicati i suoi diritti di credito.

All'esito, con delibera 6 marzo 2000, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna deliberava di aprire procedimento disciplinare a carico dell'avv. * sul capo di incolpazione sopra riportato.

Con nota 20 aprile 2000, pervenuta il 2 maggio 2000, l'avv. * faceva presente di non essere più componente del Consiglio dell'Ordine di * a far tempo dal 31 gennaio 2000; e di ritenere conseguentemente che fosse venuta meno la competenza del consiglio distrettuale a procedere a di lei carico.

Con delibera 29 maggio 2000, il Consiglio ha fissato per lo svolgimento del procedimento disciplinare la seduta dell'11 ottobre 2000. A tale seduta è comparsa l'avv. *, assistita dal difensore avv. * del foro di *, che ha insistito preliminarmente nella eccezione di incompetenza territoriale, ed ha chiesto la trasmissione degli atti al Consiglio forense di *, territorialmente competente. All'esito, il Consiglio ha deciso come in dispositivo, del quale è stata data lettura alla presenza dell'incolpata e del suo difensore.

Diritto

La materia della competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati è disciplinata, in via generale, dall'art. 38 del RDL 1578/33, il quale testualmente così prevede: *“La competenza a procedere disciplinarmente appartiene tanto al Consiglio dell'Ordine che ha la custodia dell'Albo in cui il professionista è iscritto, quanto al Consiglio nella giurisdizione del quale è avvenuto il fatto per cui si procede: ed è determinata volta per volta dalla prevenzione”*.

A questa norma generale se ne aggiunge una speciale, introdotta con l'art. 1 del d.l.c.p.s. 28 maggio 1947 n. 597, la quale prevede che *“la competenza a procedere disciplinarmente in confronto dell'avvocato (o del procuratore) che è componente del Consiglio dell'Ordine appartiene al Consiglio costituito nella sede della Corte d'Appello. Se egli appartiene a quest'ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte d'Appello più vicina”*.

La norma speciale è, all'evidenza, dettata al fine di evitare che un Consigliere dell'Ordine possa essere giudicato dall'organo del quale egli stesso fa parte: e introduce in questo senso una eccezione alla norma generale dell'art. 38 cit., sostituendo la competenza del Consiglio del quale il Consigliere incolpato fa parte con la competenza del Consiglio distrettuale. Non introduce però, la norma speciale, una nuova e diversa ipotesi di competenza esclusiva e funzionale: giacchè, come è stato esattamente ritenuto, anche nel caso del Consigliere incolpato resta valida la competenza concorrente ed alternativa attribuita al Consiglio nella cui giurisdizione la mancanza disciplinare ha avuto luogo (C.O. Milano 24 marzo 1966).

Dunque, la *ratio* della norma speciale è quella, e solo quella, di evitare - giustamente - che un Consiglio possa trovarsi a dovere giudicare un avvocato *“che è componente”* (dice l'art. 1 cit.) dello stesso organo. La competenza non è correlata ad una categoria speciale di soggetti, ma ad una carica in atto. La legge non prevede invece una deroga definitiva alla competenza per coloro che siano stati eletti Consiglieri dell'Ordine, a prescindere dal perdurare attuale della carica. La competenza speciale è legata, letteralmente, alla qualifica in atto di Consigliere

dell'Ordine. Cessata la carica, viene meno la speciale competenza a procedere disciplinarmente di cui all'art. 1 del citato d.l.c.p.s. 597/47.

Occorre dunque individuare il momento temporale nel quale la competenza territoriale si radica: il momento cioè nel quale si decide quale sia l'organo al quale appartiene la competenza a procedere nei confronti del Consigliere. E non pare che si possa individuare momento diverso da quello della apertura del procedimento: che è l'atto tipico con il quale il consiglio, appunto, procede notificando il capo di incolpazione e radicando il procedimento disciplinare. E' del resto proprio l'apertura del procedimento disciplinare l'atto che determina la pendenza del procedimento, ed è l'atto al quale si guarda per risolvere i conflitti di competenza sulla base del criterio della prevenzione.

Non c'è, nel nostro ordinamento disciplinare, una norma sul modello di quella posta dall'art. 11 c.p.p. il quale, nel prevedere lo spostamento della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, fa espresso riferimento temporale sia all'ufficio nel quale il magistrato esercita in atto, sia a quello nel quale esercitava al momento del fatto. Nel nostro caso, l'art. 1 cit. fa riferimento esclusivo alla carica in atto, e dunque non si può ritenere che esso preveda una esclusione permanente della competenza del Consiglio di appartenenza, a prescindere dal perdurare della carica.

Si deve dunque affermare il principio che, una volta che il Consigliere dell'Ordine circondariale cessi di far parte di tale Consiglio, viene meno anche la competenza dell'Ordine distrettuale a procedere nei suoi confronti, ritornando ad espandersi nella sua pienezza il principio generale dell'art. 38 del RDL 1578/33. Naturalmente, ciò vale se ancora si debba procedere, se cioè debba ancora essere deliberato il capo di incolpazione: una volta validamente radicato il procedimento disciplinare, quando cioè il Consiglio distrettuale abbia proceduto, la competenza rimane definitivamente ferma in capo all'organo che ha proceduto, fino alla fine del procedimento, restando irrilevante che nelle more del giudizio l'incolpato cessi dalla sua carica (cfr. C.N.F. 27 novembre 1999 n. 231).

*Nella fattispecie, è risultato provato che l'avv. *, componente del Consiglio dell'Ordine di * all'atto della presentazione dell'esposto, è cessata da tale carica a far tempo dal 31 gennaio 2000, mentre il capo di incolpazione è stato deliberato in data 6 marzo 2000. Va dunque ritenuta fondata la eccezione di incompetenza del Consiglio distrettuale, e va disposta la rimessione degli atti al Consiglio circondariale di *.*

P.Q.M.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna dichiara la propria incompetenza e dispone la trasmissione del fascicolo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *, cui attualmente spetta la competenza.

Così deciso in Bologna l'11 ottobre 2000.

* * *

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Guido Clausi-Schettini

Non costituisce comportamento diciplinarmente sanzionabile quello dell'avvocato che, pur avendo mancato di dare corso ad incarichi professionali conferiti da un collega di un altro foro e di dare riscontro alle sue richieste di aggiornamento, comprovi che la mancanza è dipesa da motivi di salute ed abbia comunque provveduto alla completa riparazione di ogni pregiudizio subito dal cliente.

* * *

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*“Avere violato i doveri di correttezza, dignità e decoro della professione forense per avere ricevuto e accettato dalla * s.r.l., per il tramite dell'avv. * del foro di *, tre incarichi di recupero crediti, omettendo di espletarli e di dare risposta alle numerose richieste di informazioni formulategli dall'avv. * e poi dal liquidatore della società cliente, dal maggio 1988 all'attualità; e con ciò causando danni al cliente”*

Fatto e svolgimento del procedimento

Il procedimento disciplinare in questione nasce da un esposto della * s.r.l. in liquidazione, pervenuto al Consiglio il 17 febbraio 1996. La società esponente lamentava di non avere avuto più notizie di tre pratiche, relative al recupero di crediti, affidate all'avv. * del foro di *, il quale, trattandosi di procedure esecutive su Bologna, si era a sua volta rivolto all'avv. *.

A seguito dell'esposto venivano iniziate le indagini preliminari, con delibera del Consiglio in data 6 maggio 1996. Il 17 giugno 1996 veniva interrogato l'avv. *, il quale prendeva atto delle doglianze della * s.r.l. in liquidazione, facendo presente di avere avuto all'epoca dei problemi di salute.

Dalla documentazione allegata all'esposto risultava che una prima pratica relativa al recupero di un credito di lire 5.342.020 nei confronti della * s.r.l. veniva affidata all'avv. * nel maggio del 1988; una seconda procedura esecutiva nei confronti della ditta * per un credito di lire 5.778.320 veniva trasmessa allo stesso avv. * nell'ottobre del 1991, mentre la terza ed ultima procedura per il recupero di un credito di lire 10.643.650 nei confronti della ditta * gli era stata affidata nel dicembre 1991.

Nonostante i ripetuti solleciti dell'avv. *, prima, della cliente, poi, ed infine del Consigliere delegato per l'istruttoria, l'avv. * non ha mai fornito notizia alcuna sulle pratiche di cui trattasi. Con delibera 16 giugno 1997, il Consiglio disponeva l'apertura del presente procedimento disciplinare a carico dell'avv. * e, con successiva delibera 19 ottobre 1998, fissava per lo svolgimento del procedimento stesso la seduta del 24 febbraio 1999.

A seguito di istanza dell'avv. *, che l'avv. * aveva nominato difensore in data 17 febbraio 1999, il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo, in considerazione delle trattative in corso con la società esponente per la definizione della pendenza.

Con delibera 27 marzo 2000 il Consiglio provvedeva a fissare nuovamente il procedimento per la seduta dell'11 ottobre 2000. In tale seduta il difensore dell'avv. * produceva comunicazione inviatagli dal legale della società esponente, con la quale si dava atto dell'intervenuta definizione del contenzioso con l'incolpato e si comunicava altresì che il liquidatore della società stessa, citato come testimone, non sarebbe stato presente.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che debba affermarsi, nella fattispecie, la insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare nella condotta tenuta dall'avv. *. Se da una parte, infatti, non può porsi in dubbio che vi sia stata, da parte dello stesso, una condotta omissiva, sul piano del mancato espletamento degli incarichi affidatigli, e sotto lo specifico profilo della mancata comunicazione di notizie in ordine allo stato delle dette pratiche, devesi considerare il particolare periodo nel quale problemi di carattere familiare e personale dell'avv. * hanno impedito allo stesso di potere svolgere la sua attività di studio con la consueta diligenza e con la necessaria continuità di impegno; e si deve conferire particolare significato alla condotta, successivamente tenuta dal legale, che ha provveduto a definire con la società cliente le situazioni di pregiudizio che la sua condotta aveva determinato, tanto da indurre la stessa società a comunicare al Consiglio la volontà di ritirare l'esposto a suo tempo presentato, per essere venuto meno le ragioni che lo avevano giustificato.

In un tale quadro, reputa il Consiglio che si debba ritenere la insussistenza di rilievi di carattere deontologico sotto il profilo della mancanza dell'elemento psicologico, e ritenuta la completa riparazione operata dal legale di ogni pregiudizio a suo tempo derivato alla società esponente,

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del D.P.R. 27/11/1933, n. 1578, e successive modificazioni,

assolve

l'avv. * dalla incolpazione per insussistenza dei fatti contestatigli.

Così deciso in Bologna l'11 ottobre 2000.

* * *

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

I Ministeri Vigilanti hanno approvato il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza, disponendo, relativamente alla normativa prevista dal Capo II – Assistenza in caso di bisogno – per il Consiglio una serie di innovazioni, che entrano in vigore dall'1/1/2005, tra le quali:

- le copie delle delibere di assegnazione, trasmesse alla Cassa debbono essere motivate (art. 5);
- ciascun Ordine, entro 60 giorni dalla comunicazione, deve portare a conoscenza dei propri iscritti l'entità dello stanziamento e le modalità per accedere alle erogazioni (art. 6);
- l'ammontare complessivo del contributo assistenziale, sia ordinario che straordinario, non deve superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento (art. 9) – nell'anno 2005 la pensione minima è pari ad euro 9.520,00.

Anche ai fini delle incombenze previste dall'art. 6 il Consiglio comunica ai lettori iscritti all'Ordine di Bologna che la quota attribuita al Consiglio dell'Ordine di Bologna per la assistenza in caso di bisogno ai sensi degli artt. 16 e 17 della L. 141/92 per l'anno 2005 ammonta ad Euro 152.783,53.

La Cassa ha anche rimesso la nuova modulistica, che rimane a disposizione degli interessati, e precisamente:

- schema di domanda con la quale, in autodichiarazione, gli interessati devono fornire tutti gli elementi, di cui l'Ordine dovrà tener conto per l'assegnazione del contributo assistenziale;
- schema di delibera da inviare alla Cassa con una scheda per ciascun beneficiario compilata a cura del Consiglio dell'Ordine.

Perché tutti gli iscritti siano al corrente della nuova normativa si ritiene opportuno pubblicare il:

Nuovo regolamento per l'erogazione dell'assistenza.

CAPO I TIPOLOGIA

Art. 1

1. I trattamenti assistenziali previsti dallo statuto sono erogati su domanda degli interessati in conformità dei criteri di massima enunciati nel presente regolamento e si distinguono in:

- a) trattamenti a favore di chi versa in stato di bisogno;
- b) trattamenti indennitari a favore di chi abbia sofferto un danno incidente sulla attività professionale, e assistenza sanitaria integrativa;
- c) altre provvidenze.

2. Per provvedere all'assistenza ordinaria e straordinaria prevista dal comma 1, l'importo per ciascuna ipotesi è fissato nella misura dell'uno per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

CAPO II ASSISTENZA IN CASO DI BISOGNO

Art. 2

1. Sono beneficiari dell'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali;

- b) avvocati che pur non iscritti alla cassa, contribuiscono ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980 n. 576 o hanno contribuito ai sensi degli artt. 10 e 11 della medesima legge, come modificati dagli artt. 5 e 6 della legge 11 febbraio 1992 n. 141 o che hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;
 - c) i beneficiari di pensioni a carico della Cassa;
 - d) i familiari di persone defunte appartenute alle categorie a), b), c), o già iscritte al disciolto Ente di Previdenza Forense; a tal fine si intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e secondo grado, ed i soggetti indicati nell'art. 433 del codice civile se ed in quanto a carico del defunto.
2. Agli iscritti alla Cassa sono equiparati coloro che hanno presentato domanda di iscrizione; in tal caso il procedimento per l'erogazione dell'assistenza, in relazione a fatti posteriori alla presentazione della domanda, può essere attivato soltanto dopo che la Giunta abbia deliberato l'iscrizione.
3. Salvo casi particolari e con circostanziata motivazione, le erogazioni a favore degli iscritti alla Cassa ai soli fini assistenziali e dei loro familiari non possono superare l'importo dei contributi versati, rivalutati a norma dell'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

Art. 3

1. L'assistenza a chi versa in stato di bisogno, determinato da fatti di rilevante incidenza, è erogata dalla Cassa in via ordinaria in base a delibera del competente Consiglio dell'Ordine, secondo le norme di cui agli articoli 4 e seguenti del presente regolamento, previa valutazione, da parte del Consiglio stesso, dei redditi dei componenti il nucleo familiare dell'istante dichiarati nel biennio precedente.

2. L'assistenza può essere deliberata, in via straordinaria, dalla Giunta Esecutiva della Cassa quando il competente Consiglio dell'Ordine non possa provvedere per esaurimento o insufficienza della quota assegnatagli.

Art. 4

La domanda per la concessione di un trattamento di assistenza in via ordinaria è rivolta al Consiglio dell'Ordine competente, che richiede la documentazione ritenuta opportuna; il Consiglio tuttavia può motivatamente deliberare l'erogazione anche in assenza di domanda, nei casi in cui lo stato di bisogno sia notorio.

Art. 5

I Consigli dell'Ordine trasmettono alla Cassa copia delle delibere di assegnazione motivate, con l'indicazione dei nominativi e dell'importo da erogare per il trattamento di assistenza. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione delle delibere, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'intervento e richiesti, ove del caso, gli opportuni chiarimenti, dispone la trasmissione ai Consigli dell'Ordine, a mezzo della Banca cassiera, degli importi di volta in volta deliberati in favore degli assistiti nei limiti del fondo attribuito ai sensi dall'art 6 del presente regolamento.

Art. 6

1. La Cassa comunica annualmente entro il 31 marzo ad ogni Consiglio dell'Ordine la quota di spettanza dell'importo destinato all'assistenza ordinaria. Tale quota determinata per ciascun Ordine in relazione al numero degli iscritti alla Cassa alla data del 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce lo stanziamento di bilancio.

2. Ciascun Ordine, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione, deve portare a conoscenza dei propri iscritti l'entità di tale importo e le modalità per accedere all'erogazione.

Art. 7

1. Sono imputate in conto dell'importo annualmente attribuito a ciascun Consiglio dell'Ordine le somme deliberate entro il 31 dicembre di ciascun anno, anche se la materiale erogazione avviene successivamente a tale data.

2. Le richieste di erogazione devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio chiuso il 31 dicembre.

3. Le somme non utilizzate vanno a formare il fondo per interventi straordinari previsto dal successivo art. 22.

Art. 8

1. La domanda per la concessione dei trattamenti di assistenza in via straordinaria previsti dal precedente articolo 3 secondo e terzo comma è inoltrata per il tramite del Consiglio dell'Ordine competente.

2. Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) stato di famiglia dell'istante;
- b) certificato del Consiglio dell'Ordine competente dal quale risultino la data di iscrizione all'Albo dell'istante, la data e i motivi dell'eventuale procedimento di cancellazione, e la data, l'importo e la causale degli eventuali trattamenti assistenziali erogati nel quinquennio precedente;
- c) dichiarazione dell'istante dalla quale risultino i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare nel biennio precedente.

3. Il certificato di cui alla lettera b) del secondo comma deve essere allegato anche se l'istanza è presentata da un familiare.

4. Nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia od infortunio deve essere altresì allegata la certificazione medica relativa, e copia della documentazione delle spese sostenute.

Art. 9

L'ammontare complessivo del contributo assistenziale, sia ordinario che straordinario, non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.

CAPO III
ASSISTENZA INDENNITARIA E SANITARIA

Art. 10

1. La Cassa può erogare:

- a) indennizzi totali o parziali nei casi di catastrofe o calamità naturali, dichiarati ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, a favore degli iscritti che risiedono o esercitano la professione in un comune colpito dall'evento, e che a causa di tale evento abbiano subito un danno incidente sulla loro attività professionale;
- b) indennizzi agli iscritti alla Cassa da almeno tre anni, e non pensionati, che per infortunio o malattia non abbiano potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi.

2. Il requisito dell'iscrizione deve sussistere al momento in cui si è verificato l'evento e l'assistenza può essere erogata anche se l'iscritto, successivamente all'evento medesimo, ha cessato l'attività professionale, purché non abbia richiesto il rimborso dei contributi versati.

3. L'indennizzo per infortunio o malattia di cui al primo comma lettera b) può essere, concesso per eventi che si verifichino già nel terzo anno di iscrizione.

4. L'indennizzo nei casi di catastrofe o calamità di cui al primo comma lettera a) può essere concesso anche ai superstiti di iscritti alla Cassa che, al verificarsi dell'evento calamitoso, siano titolari di pensione a carico della Cassa o abbiano diritto a conseguirla.

Art. 11

1. La domanda presentata dagli iscritti per la concessione dell'indennizzo nei casi di catastrofe o calamità naturali, di cui all'articolo 10 primo comma lettera a), deve indicare il decreto che ha dichiarato lo stato di catastrofe o di calamità naturali ed essere corredata da una dichiarazione attestante:

- lo stato ai famiglia;
- la residenza;
- il reddito professionale dichiarato nell'anno precedente a quello dell'evento;
- la natura, l'entità e l'incidenza del danno sull'attività professionale;
- la data di iscrizione all'albo o la data ed il motivo della eventuale cancellazione;
- il luogo di prevalente esercizio dell'attività professionale.

2. La domanda presentata dai superstiti deve essere corredata oltre che della dichiarazione di cui al primo

comma da:

- certificato di morte dell'iscritto;
- dichiarazione dalla quale risulti la titolarità della pensione a carico della Cassa, o il diritto a conseguirla;
- dichiarazione attestante la natura e l'entità del danno subito a causa dell'evento calamitoso.

3. La Cassa può disporre che la entità del danno denunciato venga accertata nei modi più opportuni, anche a mezzo di propri funzionari o di consulenti esterni.

Art. 12

1. La misura del contributo assistenziale nei casi di catastrofe o calamità naturali, determinato con i criteri di cui al precedente art. 9, non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.

2. La Giunta Esecutiva, valutate particolari circostanze, può superare, fino al doppio, i limiti come sopra fissati.

3. La Giunta Esecutiva, può altresì deliberare, in via straordinaria, la concessione di indennizzi, secondo criteri da determinarsi volta per volta, da parte del Comitato dei Delegati per danni agli immobili destinati dagli iscritti ad abitazione od a studio, ed a beni strumentali dello studio.

Art. 13

1. Alla domanda per la concessione dell'assistenza indennitaria per infortunio o malattia, prevista dall'art. 10, primo comma lettera b), devono essere allegati:

- a) documentazione medica comprovante la natura della malattia o dell'infortunio, il periodo di inabilità, e la incidenza sulla attività professionale;
- b) dichiarazione attestante :
 - lo stato ai famiglia;
 - la residenza;
 - il reddito professionale imponibile dichiarato nell'anno antecedente a quello dell'evento;
 - la data di iscrizione all'Albo o la data ed il motivo di eventuale cancellazione.

2. Se la richiesta deriva da infortunio, l'istante dovrà dichiarare se lo stesso ha beneficiato o beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi, indicandone, in caso affermativo, il relativo ammontare anche in via presuntiva, se la liquidazione è ancora in corso.

In tal caso il richiedente deve espressamente impegnarsi a surrogare la Cassa nei propri diritti, ai sensi dell'art. 1201 Codice Civile, sino alla concorrenza dell'importo percepito dalla stesso con dichiarazione da rilasciare all'atto della ricezione dell'importo medesimo.

L'istante dovrà inoltre indicare tutti i dati necessari per consentire alla Cassa l'esercizio della facoltà di surroga nei diritti corrispondenti all'indennità erogata, impegnandosi altresì a trasmettere, entro trenta giorni dal deposito in Cancelleria e/o della comunicazione, copia di ogni provvedimento esecutivo civile o penale, nonché ogni altro documento o informazione che siano richiesti per l'istruzione della domanda.

3. L'accertamento della natura della malattia o dell'infortunio e del periodo di inabilità incidente sulla attività professionale, verrà demandato ad un medico legale o ad un primario ospedaliero designato da uno dei Delegati eletti nella circoscrizione in cui risiede l'istante, su incarico del Presidente della Cassa.

Qualora il medico accerti che l'inabilità incidente sull'attività professionale è ancora presente all'atto della visita, ne riferirà nella relazione e sottoporrà successivamente ad ulteriore controllo il richiedente, per definire il periodo complessivo del mancato esercizio dell'attività professionale.

4. L'indennizzo per infortunio o malattia, di cui all'art. 10 primo comma lettera b), non rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività, per periodi continuativi di almeno tre mesi, per non più di dodici mesi, anche se i vari periodi non sono continuativi; l'indennizzo è determinato in misura mensile pari ad un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa; se inferiori a dieci, con rivalutazione al 100% ai sensi dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980 n. 576, salvo restando per la media dei redditi il limite massimo del contributo versato, di cui all'art. 10 lettera a) della citata legge.

5. L'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, ad un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia dell'anno in cui si è verificato l'evento.

6. In caso di decesso dell'iscritto la domanda di concessione dell'indennità può essere presentata anche dal coniuge superstite, dai figli conviventi o a carico e dai familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile se conviventi e a carico.

7. Le domande per la concessione dell'indennità prevista dal presente articolo debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi dell'infortunio o dall'insorgere della malattia.

Art. 14

L'assistenza indennitaria fissata dall'art. 18, comma 2 della Legge n. 141/92 non è cumulabile per lo stesso periodo con le indennità di maternità previste dalla legge n. 379/90.

Art. 15

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

1. La Cassa può erogare a favore degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che conservano la iscrizione ad un albo, di cui all'art. 6 commi 1, 2 e 5 dello Statuto, come richiamati dall'art. 2 lett. a) e c) del presente regolamento, assistenza sanitaria integrativa, diretta o indiretta, quest'ultima anche attraverso la stipulazione di polizza con primaria compagnia assicuratrice.

2. Il Comitato dei Delegati è competente a deliberare la forma di assistenza sanitaria integrativa da erogare.

CAPO IV

ALTRE PROVVIDENZE

Art. 16

1. La Cassa può erogare:

a) a favore dei beneficiari di cui all'art. 2 lettere a) e c) del presente regolamento e dei loro familiari:

- borse di studio;
- contributi alle spese funerarie;
- contributo alle spese di ricovero in istituti per anziani malati cronici o lungodegenti;
- contributi per assistenza infermieristica domiciliare;

b) a favore degli iscritti a pieno titolo e dei pensionati che conservano l'iscrizione ad un albo, di cui all'art. 6 commi 1, 2 e 5 dello statuto:

- assistenza sanitaria integrativa diretta o indiretta;

c) a favore di avvocati pensionati a carico della Cassa che abbiano compiuto ottanta anni di età:

- erogazioni assistenziali.

2. Il Comitato dei delegati potrà deliberare contributi per ulteriori interventi assistenziali a favore degli anziani e dei malati.

Art 17

BORSE DI STUDIO

1. La Cassa può bandire concorsi per il conferimento di borse di studio, dell'importo fissato dal Comitato dei Delegati, a favore degli orfani di avvocati già iscritti alla Cassa o di beneficiari di pensione a carico della Cassa per:

- a) la durata legale dei corsi di scuola media superiore;
- b) la durata legale dei corsi di laurea presso una Università italiana;
- c) la frequenza di scuole di specializzazione postlaurea nell'area della previdenza e dell'assistenza presso una università italiana o comunitaria.

2. I concorsi sono disciplinati con le modalità fissate dal Comitato dei Delegati.

Art. 18

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

1. La Cassa può erogare a favore dei prossimi congiunti degli iscritti e dei titolari di pensione a proprio carico un contributo per spese funerarie nella misura fissata dal Comitato dei Delegati.

2. Agli effetti del primo comma sono prossimi congiunti il coniuge superstite ed i figli conviventi; il contributo è liquidato d'ufficio senza alcun supporto documentale.

3. Alternativamente, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado, il coniuge separato e il convivente more uxorio possono ottenere a domanda il rimborso delle spese funerarie affrontate per l'importo effettivamente sostenuto e, comunque nella misura determinata come al comma 1.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di morte;
- b) dichiarazione dalla quale risulti l'appartenenza ad una delle categorie suindicate;
- c) fattura delle spese sostenute intestata al richiedente.

Art. 19

CONTRIBUTO PER SPESE DI OSPITALITÀ IN ISTITUTI PER ANZIANI, PER MALATI CRONICI O LUNGODEGENTI

La Cassa può erogare a favore degli iscritti o dei titolari di pensione a proprio carico, assegni a titolo di contributo per le spese di ospitalità in istituti pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti, secondo le modalità fissate dal Comitato dei Delegati.

Art. 20

CONTRIBUTO PER SPESE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE TEMPORANEA

La Cassa può erogare a favore degli iscritti o dei titolari di pensione a proprio carico, contributi di partecipazione alle spese sostenute per assistenza infermieristica domiciliare, per malattia o infortunio a carattere temporaneo e su prescrizione sanitaria motivata, secondo le modalità fissate dal Comitato dei Delegati.

Art. 21

1. La Cassa può disporre a favore degli avvocati pensionati che abbiano compiuto ottanta anni di età, erogazioni assistenziali.

2. La domanda per la concessione è inviata alla Cassa dagli interessati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno di ogni anno.

3. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione nella quale l'istante comunica l'ammontare dei redditi imponibili propri e del coniuge convivente, immobiliari e mobiliari, anche se soggetti a tassazione separata. I redditi del coniuge vanno considerati per metà.

4. L'erogazione del trattamento avviene se i redditi complessivi dichiarati non superano il doppio della pensione minima annua erogata dalla Cassa nell'anno di presentazione della domanda.

5. L'ammontare del beneficio è determinato dal Consiglio di amministrazione, di anno in anno secondo bilancio al fine di non superare i limiti massimi di spesa fissati dall'art. 1, comma 2, in misura non superiore alla metà della pensione minima annua prevista per l'anno di presentazione della domanda.

6. Per le domande presentate nei termini di cui al comma 2 il trattamento è deliberato dalla Giunta e liquidato in unica soluzione entro l'anno ed è cumulabile con le altre erogazioni assistenziali, ma non è reversibile né trasmissibile agli eredi; le domande presentate dopo il 30 giugno sono prese in considerazione con l'esercizio finanziario dell'anno successivo.

7. La Cassa si riserva la facoltà di verificare la effettiva esistenza delle condizioni legittimanti.

CAPO V

FONDO STRAORDINARIO DI INTERVENTO

Art. 22

1. Per far fronte ai trattamenti indennitari di cui all'art. 12 secondo e terzo comma e per ogni altro intervento assistenziale anche a carattere straordinario, è costituito un fondo straordinario di intervento la cui dotazione deriva dai residui attivi dei fondi destinati all'assistenza.

CAPO VI
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23

Se il provvedimento per la erogazione di contributi assistenziali è emanato successivamente alla morte del richiedente la liquidazione è disposta a favore degli eredi.

Art. 24

I provvedimenti assistenziali sono esecutivi; le erogazioni sono soggette a ritenuta fiscale, nei casi previsti dalla legge.

Art. 25

Le dichiarazioni e le autocertificazioni rese a norma del presente regolamento comportano l'assunzione delle responsabilità previste dalle leggi in vigore.

Art. 26

Il Comitato dei Delegati delibera le modifiche attuative di tutti i trattamenti assistenziali previsti dal presente regolamento.

Art. 27

1. La nuova normativa prevista dal capo II del nuovo Regolamento (Assistenza in caso di bisogno) avrà attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2005;

2. Le domande per la concessione dell'assistenza indennitaria prevista nel capo III relative ad eventi antecedenti l'entrata in vigore del nuovo Regolamento devono essere presentate, a pena di decadenza, entro due anni dall'entrata in vigore del predetto Regolamento e cioè entro il 2 aprile 2006, ferma restando l'operatività del termine decennale di prescrizione che dovesse scadere anteriormente;

3. I nuovi istituti previsti dagli artt. 17, 19, 20 e 21 del Regolamento come pure l'estensione ex art. 18 del contributo funerario a tutte le categorie dei pensionati, verranno applicati solo a seguito di approvazione da parte del Comitato dei Delegati delle rispettive norme di attuazione e comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2005.

F.to Maurizio de Tilla

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro

L'Assemblea, tenutasi lo scorso 26 gennaio, ha approvato il rendiconto dell'anno 2004 ed il preventivo per l'anno 2005, mantenendo il contributo annuale nella stessa misura dello scorso anno da versarsi, mediante bonifico bancario sul c/c n. 110000/96 presso la Banca Agricola Mantovana, **entro e non oltre il 30 aprile p.v.**, con il modulo appositamente inviato Vi.

O.U.A. - ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Dura presa di posizione dell'O.U.A. in merito ai provvedimenti concernenti il contributo unificato e le spese di giustizia, contenuti nella Legge Finanziaria 2005.

Dopo aver manifestato "contrarietà e preoccupazione per la mortificante considerazione del venir meno dei fondi necessari per il funzionamento delle Commissioni Ministeriali" (delibera Assemblea O.U.A. 12/9/2004) ed aver stigmatizzato aspramente la mancata indicazione del gettito nel bilancio del Ministero di Giustizia, la insufficienza degli stanziamenti e le prospettive di ulteriori oneri sul cittadino e sugli avvocati (aumento bolli, contributo unificato, ect.) auspicando e richiedendo "la modifica dell'art. 31 della Legge Finanziaria nella parte in cui dispone l'aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti civili", (delibera Assemblea Nazionale dell'Avvocatura 16/10/2004), la **Giunta dell'O.U.A. riunita in Roma l'11/12/2004 così deliberava:**

"La Giunta dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, riunita in Roma il 11 dicembre 2004,

preso atto

dello stato di approvazione della legge finanziaria 2005, ed in particolare dell'art. 37 circa le spese di giustizia che attualmente prevede significativi aumenti degli importi dovuti a titolo di contributo unificato e soprattutto la riproposta eliminazione della esenzione per le cause di valore inferiore a Euro 1.100;

rilevato

con ancora maggiore disappunto l'emendamento recentemente apportato al comma b, che destina il versamento dei maggiori introiti comunque al bilancio generale dello Stato, nonostante fosse stata propagandata inizialmente - a giustificazione degli aumenti medesimi - la loro destinazione specifica alle sole esigenze della Giustizia;

riafferzata

la totale contrarietà dell'avvocatura, sin da subito e già per il passato espressa, ad aumenti dei costi tali da rendere intollerabilmente gravosi gli oneri a carico di chi pone la domanda di giustizia, in assoluto e, soprattutto, per reazione all'inefficienza del sistema;

ribadito

infatti, che la pretesa di ulteriormente appesantire i già elevati costi di accesso alla giustizia appare ancor più intollerabile in un contesto di persistente insufficienza delle risorse destinate al settore;

sottolineato

nel merito dei provvedimenti adottandi:

- che gli aumenti del contributo unificato si accompagnano al mantenimento degli esborsi per bolli attualmente ancora previsti per la spedizione delle copie degli atti giudiziari, di talché gli utenti sono costretti, nonostante l'assolvimento iniziale, a fastidiosi e ripetuti adempimenti, peraltro di modesto valore economico per l'intera annosa durata del processo;

- che l'elevazione degli scaglioni per le cause di maggiore valore pare del tutto ingiustificata, specie in rapporto alla accresciuta mancanza di proporzionalità con le soglie più basse, quasi che la domanda di maggiore valore possa accompagnarsi ad una presunzione di maggiore agio economico dell'istante;

- che l'eliminazione della esenzione, aldilà della natura balzellare rispetto alle cause di minore valore, appare di dubbia costituzionalità in relazione alla previsione, destinata a rimanere inalterata, della inappellabilità ex art. 113, II co. c.p.c. e, ancor più, dei provvedimenti resi a definizione nei procedimenti di opposizione ad ingiunzione amministrativa;

confermata

la più assoluta contrarietà anche alla previsione di eliminazione dell'opinamento dei Consigli dell'Ordine, unico baluardo di verifica preventiva e di orientamento, della liquidazione delle parcelle a favore dei difensori dei non abbienti e delle difese d'ufficio;

rilevata

la assoluta contraddittorietà dell'iniziativa politica in contestazione con i contestuali provvedimenti di alleggerimento fiscale, proposti dal medesimo Governo;

proclama

lo stato di agitazione della categoria riservando alla consultazione degli Ordini, delle associazioni e delle istituzioni forensi, i più opportuni provvedimenti di esternazione della protesta avverso tali deprecati provvedimenti legislativi;

invita ed impegna

il Governo, ed in particolare i Ministri di Giustizia e dell'Economia, i Presidenti, ed i componenti delle Commissioni Bilancio, i responsabili Giustizia dei partiti della maggioranza di governo e dell'opposizione, i parlamentari tutti, a recepire i contenuti dal presente deliberato e quindi a modificare la previsione legislativa nei sensi della eliminazione delle modifiche in corso di approvazione;

si riserva

espressamente ogni e più incisiva iniziativa di opposizione e contrasto al riguardo, non escluse forme di boicottaggio fiscale”.

Atteso il mancato concreto riscontro alle richieste, la Giunta dell'O.U.A., con delibera in data 4/1/2005, ha invitato gli avvocati “ad iscrivere a ruolo le cause con i valori previgenti alla legge finanziaria 2005, segnalando che v'è l'obbligo, per i cancellieri di ricevere gli atti, – pena condotta sussumibile in omissione di atti d'ufficio –, salva la necessità di provvedere alla richiesta di integrazione a mezzo raccomandata al difensore, il quale potrà provvedere entro trenta giorni dalla ricezione ad assolvere alla differenza senza nessun aggravio né per sé (neppure in termini deontologici, – il suo obbligo venendo comunque adempiuto ancorché nel successivo termine di legge –) né per il cliente, riservandosi di organizzare manifestazioni pubbliche, e di richiedere una audizione ai Ministeri competenti.

JUS BOLOGNA SPORT

a cura di Manlio D'Amico



CICLISMO

Cari Colleghi ciclisti

quale capitano della Jus Bologna, nonché fiduciario per la Regione Emilia Romagna dell'AIMANC - Associazione Italiana Magistrati, Avvocati, Notai ciclisti -

Vi presento gli appuntamenti da non perdere per la stagione 2005:

5 GIUGNO 2005

Campionato Italiano Forense di Gran Fondo – PARMA - Gran Fondo BARILLA

Il Campionato Italiano si svolge quest'anno all'interno della Gran Fondo internazionale Barilla sul percorso medio di circa 85 Km sulle colline parmensi. Gli iscritti all'AIMANC partiranno nella prima griglia di merito con un pettorale riconoscibile e assistenza di una ammiraglia con meccanico al seguito.

10 LUGLIO 2005

Campionati Italiani Assoluti – LATINA - Km. 50

L'Avv. Napoleone, vincitore dell'ultimo campionato italiano, ha organizzato sulle strade di casa, una interessante gara in linea interamente pianeggiante con una dura salita finale.

11 SETTEMBRE 2005

Campionato Italiano Forense a cronometro – PALERMO

I magistrati e gli avvocati di Palermo quest'anno organizzano la crono scalata del Monte Pellegrino con partenza dalla spiaggia di Mondello. Gli atleti dello Jus Bologna ancora ricordano la calorosa accoglienza e la simpatia dei Colleghi siciliani già organizzatori del campionato 2001.

* * *

Fissati gli appuntamenti che contano si avvisano tutti i colleghi interessati che gli allenamenti incominceranno i primi di marzo tutti i martedì e giovedì con partenza dai Giardini Margherita (Porta Santo Stefano).

Per informazioni e iscrizioni: avv.damico@alinet.it - www.aimanc.it

TURNI DI RICEVIMENTO DEI CONSIGLIERI

DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 23 FEBBRAIO 2004

Il Consigliere Segretario avv. Sandro Callegaro propone che, come in precedenza già attuato dal Consiglio, venga istituito un calendario in cui i Consiglieri, a turno, siano disponibili a ricevere i Colleghi ed i cittadini, e ciò anche per raccogliere le eventuali dichiarazioni sull'onore, per chiarimenti in ordine alle note, nonché per le attività delle varie commissioni di lavoro alle quali i Consiglieri partecipano.

Il Consiglio, nel condividere l'opportunità di una puntuale presenza dei Consiglieri e di una loro disponibilità nel senso auspicato, su indicazione espressa di ciascun Consigliere, anche di quelli oggi assenti e previamente informati, delibera i turni come di seguito riportati:

| GIORNO | ORARIO | CONSIGLIERI |
|-----------|------------------------|--|
| Lunedì | dalle 12.00 alle 13.00 | avv. Giovanni Cerri, avv. Claudio Cristoni |
| Martedì | dalle 11.30 alle 12.30 | avv. Flavia Masè Dari, avv. Tiziana Zambelli (presenze alternate) |
| Mercoledì | dalle 12.00 alle 13.00 | avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, avv. Vincenzo Florio |
| Giovedì | dalle 12.00 alle 13.00 | avv. Giovambattista Fragomeni, avv. Antonio Spinzo |
| Venerdì | dalle 12.00 alle 13.00 | avv. Annalisa Atti, avv. Fausto Sergio Pacifico |
| Sabato | dalle 12.00 alle 13.00 | avv. Guido Clausi-Schettini, avv. Mauro Poli |

DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1° MARZO 2004

Il Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli propone che il prospetto dei turni di presenza dei Consiglieri presso il Consiglio sia pubblicato sulla rivista "Bologna Forense", unitamente alle effettive presenze dei singoli Consiglieri.

Il Consiglio, preso atto, delibera in senso favorevole a quanto proposto e manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

| Consigliere | Turni di presenza assegnati | Presenze effettive |
|---|-----------------------------|--------------------|
| avv. Annalisa Atti | 38 | 37 (97%) |
| avv. Giovanni Berti arnoaldi Veli | 26 | 26 (100%) |
| avv. Sandro Callegaro (Segretario) | - | - |
| avv. Giovanni Cerri | 36 | 27 (75%) |
| avv. Guido Clausi-Schettini | 36 | 15 (41%) |
| avv. Claudio Cristoni | 37 | 16 (43%) |
| avv. Vincenzo Florio | 35 | 2 (5%) |
| avv. Giovambattista Fragomeni | 38 | 14 (36%) |
| avv. Sandro Giacomelli (Tesoriere) | - | - |
| avv. Flavia Masè Dari | 20 | 20 (100%) |
| avv. Fausto Sergio Pacifico | 38 | 22 (57%) |
| avv. Mauro Poli | 37 | 0 (0%) |
| avv. Antonio Spinzo | 38 | 34 (89%) |
| avv. Lucio Strazziari (Presidente) | - | - |
| avv. Tiziana Zambelli | 28 | 26 (92%) |
| Periodo dal 1° marzo 2004 al 31 dicembre 2004 | | |

AUGURI

TU
CHE
NE DICI
O SIGNORE
SE IN QUESTO
NATALE FACCIO
UN BELL'ALBERO DENTRO
IL MIO CUORE E CI ATTACCO,
INVECE DEI REGALI
I NOMI DI TUTTI I MIEI
AMICI? GLI AMICI LONTANI E
VICINI, GLI ANTICHI ED I NUOVI,
QUELLI CHE VEDO TUTTI I GIORNI E
QUELLI CHE VEDO DI RADO. QUELLI CHE
RICORDO SEMPRE E QUELLI CHE, ALLE VOLTE
RESTANO DIMENTICATI, QUELLI
COSTANTI E QUELLI INTERMITTENTI,
QUELLI DELLE ORE DIFFICILI E QUELLI DELLE
ORE ALLEGRE. QUELLI CHE, SENZA VOLERLO, MI
HANNO FATTO SOFFRIRE. QUELLI CHE CONOSCO PROFON-
DAMENTE E QUELLI DEI QUALI CONOSCO SOLO LE APPARENZE
QUELLI CHE MI DEVONO POCO E QUELLI AI QUALI DEVO MOLTO. I MIEI
AMICI SEMPLICI ED I MIEI AMICI IMPORTANTI,
I NOMI DI TUTTI QUELLI CHE SONO GIÀ PASSATI
NELLA MIA VITA. UN ALBERO CON RADICI MOLTO PROFONDE,
PERCHÉ I LORO NOMI NON ESCANO MAI DAL MIO CUORE. UN ALBERO
DAI RAMI MOLTO GRANDI PERCHÉ I NUOVI NOMI VENUTI DA TUTTO IL MONDO
SI UNISCAANO AI
GIÀ ESISTENTI
UN ALBERO CON
UN'OMBRA MOL-
TO GRADEVOLE
PERCHÉ LA NO-
STRA AMICIZIA
SIA UN MOMEN-
TO DI RIPOSO DU-
RANTE LE LOTTE
DELLA VITA.

* * * * *

Tra i messaggi di auguri pervenuti, che abbiamo sinceramente gradito, uno ci ha colpito particolarmente e vogliamo riprodurlo (sperando di non incorrere in violazioni del diritto di autore) per estendere a tutti Voi, che avete la pazienza di leggerci, gli auguri più sinceri per un meraviglioso 2005, ricco di soddisfazioni e di amicizia, ma più che altro foriero di pace.

La Redazione